

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

**47**  

---

**2019**

JOVENE EDITORE NAPOLI

# Index

*Quaderni camerti di studi romanistici*  
*International Survey of Roman Law*

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino  
e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».  
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato scientifico:

Jean Andreau  
Paris EHESS

Hans Ankum†  
Amsterdam

Ignazio Buti  
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi  
Roma Sapienza

Alessandro Corbino  
Catania

M. Floriana Cursi  
Roma Tor Vergata

Teresa Giménez-Candela  
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla  
Torino

Michel Humbert  
Paris II

Éva Jakab  
Szeged

Rolf Knütel†  
Bonn

Giovanni Lobrano  
Sassari

Carla Masi Doria  
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn  
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz  
Fribourg

Isabella Piro  
Catanzaro Magna Græcia

J. Michael Rainer  
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola  
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier  
Bonn

Sandro Schipani  
Roma Sapienza

Gunter Wesener  
Graz

Laurens Winkel  
Rotterdam

Witold Wolodkiewicz  
Warszawa

Comitato di redazione: Felice Mercogliano, Giovanna D. Merola, Natale Rampazzo, Fabiana Tuccillo, Jakub Urbanik.

*In redazione:*

Valeria Di Nisio (coord.), Silvia Capasso, Nunzia Donadio  
Rosaria Mazzola, Paola Santini, Caterina Trocini, Francesco Verrico

# **Index**

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

<i>Scritti di:</i>	Thomas Finkenauer	Donatella Monteverdi
	Joaquín Garrido Martín	Mauro Osses Ardiles
	Ella Hermon	Michele Pedone
	Maciej Jońca	Pierfrancesco Porena
Alessandro Adamo	Agnieszka Kacprzak	Francesca Reduzzi Merola
Ulrico Agnati	Marek Kuryłowicz	Kaj Sandberg
Marco Auciello	Luigi Labruna	Paola Santini
Zuzanna Benincasa	Umberto Laffi	Paolo Siniscalco
Pierangelo Buongiorno	Andrea Lepore	Laura Solidoro
Anna Cardellini	Francesco Lucrezi	Anna Tarwacka
Luigi Capogrossi Colognesi	Adalberto Mainardi	Armando Torrent
Cosimo Cascione	Paolo Mammola	Caterina Trocini
Pierangelo Catalano	Alessandro Manni	Fabiana Tuccillo
Maria Floriana Corsi	Carla Masi Doria	Mario Varvaro
Valeria Di Nisio	Rosaria Mazzola	Giorgio Vespignani
Maurizio d'Orta	Andrea Mazzoleni	Maria Zabłocka
Raffaele Farina	Felice Mercogliano	Jan Zabłocki
Francesco Fasolino	Valerio Massimo Minale	Vladislav Zypin

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: [www.index.unina.it](http://www.index.unina.it).

Copyright 2019 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391

Printed in Italy - Fine stampa ottobre 2019 - PL Print - Napoli

1. *Introduzione.* – Più di uno studio romanistico, nel secolo scorso, ha dedicato la propria attenzione alla *manumissio inter amicos*. L'istituto, che nell'Ottocento era stato solo tangenzialmente indagato da Vangerow all'interno di una più ampia ricerca sui latini giuniani<sup>1</sup>, è stato dapprima oggetto di una disputa in ambiente culturale tedesco tra chi ne ha sostenuto la natura formale<sup>2</sup> e chi quella informale<sup>3</sup>. La diatriba si è poi spostata sul suolo italiano, dove Biscardi e Albanese si sono a più riprese<sup>4</sup> confrontati non solo sulla struttura formale della manomissione, ma anche sul ruolo ricoperto dagli *amici*, sul significato da attribuire alla locuzione *inter amicos* e – più in generale – sul rapporto con le altre manomissioni non *iustae*. Nel solco di questa querelle – cui anche altri studiosi di grande lustro hanno incidentalmente partecipato<sup>5</sup>, aderendo alla tesi dell'uno o dell'altro contraddittore – deve inoltre registrarsi il contributo della Balestri Fumagalli<sup>6</sup>, che ha ritenuto di apportare nuovi elementi interpretativi nella direzione indicata da Biscardi. Da diversa prospettiva ha guardato alla *manumissio inter amicos* Sirks<sup>7</sup>, il quale ha soffermato la propria attenzione sulle questioni patrimoniali legate al fenomeno della latinità giuniana e conseguentemente sulla diffusione delle manomissioni cd. 'informali'. Allo studio della *manumissio per epistulam*, infine, si è dedicata Eleonora Nicosia<sup>8</sup>, concedendo ampio spazio al rapporto dogmatico e cronologico con l'*inter amicos*.

\* La ricerca che ha portato a tali risultati è stata finanziata dallo European Research Council (ERC) all'interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon2020 (Grant agreement n° 636983); ERC-PLATINUM project 'Papyri and LAtin Texts: INsights and Updated Methodologies. Towards a philological, literary, and historical approach to Latin papyri', Università degli Studi di Napoli 'Federico II' - PI Maria Chiara Scappaticcio. Ringrazio, con l'occasione, tutto lo staff presente e passato di PLATINUM per lo stimolante e prezioso supporto.

<sup>1</sup> C.A. von Vangerow, *Ueber die Latini Juniani* (Marburg 1833) 108-123. <sup>2</sup> M. Wlassak, *Die prätorischen Freilassungen*, in *ZSS.* 26 (1905) 367-431. <sup>3</sup> F. Eisele, *Studien zur römischen Rechtsgeschichte* (Tübingen 1912) 64-102. <sup>4</sup> A. Biscardi, *Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie* (Firenze 1939) *passim* e spec. 3-43; Id., *Μεταξὺ φίλων clausola di stile nei documenti di manomissione dell'Egitto romano*, in *Studi in onore di E. Volterra III* (Milano 1971) 515-526; B. Albanese, *La struttura della manumissio inter amicos*, in *AUPA.* 29 (1962) 5-103; Id., *Ancora sulla manumissio inter amicos*, in *Scritti in onore di G. Ambrosini I* (Milano 1970) 19-30 [= *Scritti giuridici I*, a cura di M. Marrone (Palermo 1991) 781-790]. <sup>5</sup> V. *infra* nt. 121. <sup>6</sup> M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni sulla manumissio inter amicos*, in *Studi in onore di A. Biscardi II* (Milano 1982) 117-169, da contestualizzare nel più ampio studio confluito in Id., *Lex Iunia de manumissionibus* (Milano 1985). <sup>7</sup> A.J.B. Sirks, *Informal manumission and lex Iunia*, in *RIDA.* 28 (1981) 247-276; Id., *The lex Iunia and the effects of informal manumission and iteration*, in *RIDA.* 30 (1983) 211-292. <sup>8</sup> E. Nicosia, *Ma-*

Gli studi in questione, che hanno avuto il pregio di mettere al centro del dibattito romanistico un tema di un certo interesse, si fondano in massima parte sull'analisi di una serie di fonti giuridiche giunte a noi tramite diversi percorsi di tradizione manoscritta: le *Istituzioni* di Gaio<sup>9</sup>, un passo dei *Digesta*<sup>10</sup>, il *Codex*<sup>11</sup>, le *Istituzioni* di Giustiniano<sup>12</sup> e la *Parafrasi* di Teofilo<sup>13</sup>, come anche l'anonimo trattatello *De Manumissionibus* contenuto negli *Hermeneumata Pseudodositheana*<sup>14</sup> (con differenze minime tra il manoscritto leidense e quello parigino<sup>15</sup>), i codici vaticani dei *Tituli ex corpore Ulpiani*<sup>16</sup> e dei *Vaticana Fragmenta*<sup>17</sup>, l'*Epitome Gai*<sup>18</sup>, il cd. Libro Siro-Romano<sup>19</sup>, le *Pauli Sententiae*<sup>20</sup> e la *Lex Romana Burgundiorum*<sup>21</sup>. Non meno importante è stato il contributo euristico dalla letteratura classica, avendo gli studiosi rinvenuto possibili tracce dell'istituto nell'opera dello Pseudo-Quintiliano<sup>22</sup>, di Seneca<sup>23</sup>, di Marziale<sup>24</sup>, Plinio<sup>25</sup>, Tacito<sup>26</sup>, Appiano<sup>27</sup> e Festo<sup>28</sup>.

Quanto all'apporto fornito alle menzionate ricerche romanistiche dalle fonti di provenienza archeologica, possibili tracce della conclusione di una *manumissio inter amicos* si trovano in un'enigmatica lapide funeraria proveniente dalle catacombe romane di Priscilla, databile alla seconda metà del IV sec. d.C.<sup>29</sup>; inoltre, sempre con riferimento alle fonti epigrafiche, bisogna ricordare alcuni lavori di pregio sui latini giuniani<sup>30</sup>, che analizzano però il tema principalmente da una prospettiva demografica, di

*numissio per epistulam*, in *Iura* 47 (1996, stamp. 2001) 204-236 (di cui è stata pubblicata anche una versione in lingua spagnola, recante il medesimo titolo, in *RIDA*. 47 [2000] 221-233. Qui si farà sempre riferimento all'edizione in lingua italiana).

<sup>9</sup> Gai 1.18-44. <sup>10</sup> D. 41.2.38 pr. (Iul. 44 *dig.*), sul quale cfr. M. Wlassak, *Die pratorischen Freilassungen* cit. 420 nt. 2; F. Eisele, *Studien* cit. 82; A. Biscardi, *Manumissio* cit. 11-12 e 34; B. Albanese, *La struttura* cit. <sup>11</sup> C. 7.6.1. <sup>12</sup> I. 1.5.1. <sup>13</sup> *Par. ad I.* 1.5.1-3. <sup>14</sup> Herm. PsDos. (ed. Flammini 2004) 96-101 (in particolare i §§ 7; 10; 14-15). <sup>15</sup> Per un confronto tra i due testi nei punti salienti della trattazione della *manumissio inter amicos* cfr. da ultimo l'apparato critico di G. Flammini (cur.), *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia* (Monachii-Lipsiae 2004) 92 ss.; M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni* cit. 150 ss. <sup>16</sup> Tit. Ulp. 1.10 e 1.18. <sup>17</sup> Vat. Fragm. 261. <sup>18</sup> Gai Ep. 1.1.2 e 1.2.1. <sup>19</sup> Lib. Syr. Rom. § 21. <sup>20</sup> PS. 4.12.2 <sup>21</sup> Lex Rom. Burg. 44.5. <sup>22</sup> Ps.Quint. *decl.* 340 e 342; cfr. A.B.J. Sirks, *Juridical rationality in Rhetorics. The Roman Law in the Minor Declamations ascribed to Quintilian, nrs 340 and 342*, in *Atti del III seminario giuridico Gardesano. Promosso dall'istituto milanese di diritto romano e di storia dei diritti antichi (22-25 ottobre 1985)* (Milano 1988) 331-359; M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintilianee* (Saarbrücken 2014) 38-88. <sup>23</sup> Sen. *dial.* 7.24.3. <sup>24</sup> Mart. 9.87 (e, meno direttamente, 1.101: cfr. A. Biscardi, *Manumissio per mensam* cit. 17). <sup>25</sup> Plin. *epist.* 4.10; 7.16.4 e 7.32. <sup>26</sup> Tac. *Ann.* 15.74: cfr. A. Biscardi, *Manumissio per mensam* cit. 17. <sup>27</sup> App. BC. 4.17.135. <sup>28</sup> Fest. p. 153. <sup>29</sup> ICVR. VIII 23272: cfr. M.A. Boldetti, *Osservazioni sopra i cimiteri de' SS. Martiri ed antichi cristiani di Roma* (Roma 1720) 386; O. Marrucchi, *Epigrafia cristiana* (Milano 1910) 219. Per la proposta di identificazione giuridica v. M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni* cit. 126. <sup>30</sup> Cfr. in particolare G. Alföldy, *Die Freilassung von Sklaven und die Struktur der Sklaverei in der römischen Kaiserzeit*, in *RSA*. 2 (1972) 97-129; P.R.C. Weaver, *Where have all the Junian Latins gone? Nomenclature and Status in the Early Empire*, in *Chiron* 20 (1990) 275-305; P. López Barja de Quiroga, *Junian Latins: status and number*, in *Athenaeum* 86 (1998) 152-155.

storia sociale e di accesso alla cittadinanza romana, affrontando solo in via indiretta la *manumissio inter amicos* come negozio giuridico. Sul fronte delle testimonianze papirologiche, fino al 2001 erano note soltanto due atti di *manumissiones inter amicos*<sup>31</sup> provenienti dall'Egitto, più altri due documenti estremamente lacunosi o di incerta interpretazione<sup>32</sup>.

È proprio sul fronte delle fonti papiracee riguardanti tale istituto, peraltro, che si registrano attualmente le più significative novità nel panorama euristico. La recente scoperta di nuovi documenti<sup>33</sup>, infatti, ha riportato la tematica al centro dell'attenzione della comunità scientifica (in particolar modo presso i papirologi<sup>34</sup>), così offrendo l'opportunità anche per un aggiornamento dello stato dell'arte – come s'è visto, piuttosto discusso – degli studi romanistici in materia.

2. *La documentazione papirologica nota.* – Sei sono i papiri e le tavolette cerate attualmente noti che attestano con buona certezza, in via diretta o indiretta, la conclusione di *manumissiones inter amicos*. In ordine cronologico di redazione, si tratta di:

*P.Vindob.* inv. L 98, papiro inedito<sup>35</sup> latino-greco attestante una *manumissio inter amicos*, scritto a Filadelfia in Arsinoite e databile tra la seconda metà del I sec. d.C. e la prima metà del II;

un inedito<sup>36</sup> papiro greco, scritto a Ossirinco nel 186 d.C., costituente la ricevuta del pagamento dell'εἰκοστή (*vicesima*) di una *manumissio inter amicos*;

*P.Mich.* inv. 5688c<sup>37</sup>, papiro latino-greco di recentissima edizione contenente una *manumissio inter amicos*, proveniente da Karanis e databile approssimativamente tra il 212 e il 250 d.C.;

*T.Amb.* inv. s.n.<sup>38</sup> (= *Chrest. Mitt.* 362 = *FIRA.* III 11 = *TM* 23523), dittico di tavolette cerate, scritto a Ermopoli nel 221 d.C., recante una *manumissio inter amicos* bilingue latino-greca;

*P.Lips.* II 151 (= *TM* 78449), *manumissio inter amicos* su papiro, scritta in lingua greca a Ermopoli nel 246/267 d.C.;

*P.Oxy.* IX 1205<sup>39</sup> (= *TM* 21591), papiro contenente una versione greca di *manumissio inter amicos*, scritto a Ossirinco nel 291 d.C.

<sup>31</sup> Si tratta di *T.Amb.* inv. s.n. e di *P.Oxy.* IX 1205 (v. *infra*). <sup>32</sup> *T.Fouad* inv. s.n. e *P.Edmonstone* (v. *infra*). <sup>33</sup> Nel 2018 due testi inediti su papiro (*P.Mich.* inv. 5688c e *P.Vindob.* inv. L 98) sono stati riscoperti nel contesto del progetto ERC-StG PLATINUM (v. nota iniziale). <sup>34</sup> R. Scholl, *Freilassung unter Freunden im römischen Ägypten*, in H. Bellen, H. Heinen (Hrsgg.), *Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000* (Stuttgart 2001) 164-165; A. Stornaiuolo, *An unpublished manumissio inter amicos* (*P.Mich.* inv. 5688c), in *Analecta Papyrologica* 31 (2019) in corso di stampa. <sup>35</sup> L'edizione del papiro è in corso nel contesto del progetto ERC-PLATINUM (v. nota iniziale) e sarà pubblicata prossimamente. <sup>36</sup> Ringrazio Susan Fogarty dello University College di Londra, che sta curando l'edizione di questo documento di prossima pubblicazione, per avermi gentilmente fornito le informazioni qui riportate. <sup>37</sup> A. Stornaiuolo, *An unpublished manumissio* cit. <sup>38</sup> S. De Ricci, *A Latin deed of manumission of a slave* (A.D. 221), in *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology* - May-June 1904, 3-21. <sup>39</sup> A.S. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri* IX (London 1909) 239-242.

In questo novero non sono stati inclusi, per ragioni differenti, tre reperti:

*T.Herc.* 89 (= *FIRA.* III<sup>2</sup> 5 bis b = *TH.*<sup>2</sup> 89), trittico latino ercolanese di tavolette cerate del 62 d.C., attestante la concessione di cittadinanza per *anniculi probatio* a una coppia di latini giuniani<sup>40</sup>, che si può solo ipotizzare avessero conseguito questo *status* in seguito a *manumissio inter amicos*<sup>41</sup>;

*T.Fouad inv. s.n.*<sup>42</sup> (= *FIRA.* III 1 = *CPL.* 173 = *TM.* 70157), tavoletta lignea latino-greca del 242 d.C. proveniente da Ossirinco. Si tratta di un atto certamente inerente a una manomissione, ma fortemente mutilo e pertanto non sicuramente ascrivibile alla tipologia *inter amicos*<sup>43</sup>;

*P.Edmonstone* (= *Chrest. Mitt.* 361 = *P.Oxy.* IV p. 202-203 = *TM.* 23522), papiro greco scritto a Elefantina nel 355 d.C.<sup>44</sup> contenente una manumissione parziale (*pro quota*) di schiavi in comproprietà, compiuta da una donna assistita dal marito in veste di tutore. Si tratta di un documento di cui è stata sostenuta la natura di *manumissio inter amicos*<sup>45</sup>, ma la netta differenza strutturale rispetto ai *comparanda*, il mancato utilizzo del *nomen iuris* 'inter amicos'<sup>46</sup>, l'utilizzo decontestualizzato della clausola stipulatoria nella forma dell'omologia, l'invocazione dei numi<sup>47</sup> e la forma epistolare rendono difficilmente accettabile questa interpretazione; più convincente appare una sua qualificazione in termini di affrancamento di diritto locale, o al più di *manumissio per epistulam*<sup>48</sup> con marcati elementi di sincretismo con il diritto tolemaico<sup>49</sup>.

<sup>40</sup> G. Camodeca, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus II.*, in *Cronache Ercolanesi* 36 (2006), 189-211; Id., *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia: alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Hercolanenses*, in *Tradizione romanistica e Costituzione I*, cur. M.P. Baccari, C. Cascione (Napoli 2006) 887-904; Id., *Tabulae Hercolanenses. Edizione e commento* (Roma 2017) 57-76.

<sup>41</sup> V. *infra*, nt. 79. <sup>42</sup> O. Guéraud, *Une déclaration de naissance du 17 mars 242 après J.C.*, in *Études de Papyrologie (Société Fouad I<sup>er</sup> de Papyrologie)* (Le Caire 1940) 21 ss.

<sup>43</sup> *Contra*: I. Biezuńska-Malowitz, *L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine II* (Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977) 144. <sup>44</sup> Sull'archeologia museale del pezzo cfr. R.S. Bagnall, A.K. Worp, *Chronological Notes on Byzantine documents I*, in *BASP.* 15 (1978) 235-236. <sup>45</sup> L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde II 2* (Leipzig 1912) 404. <sup>46</sup> Sulla ricorrenza del *nomen iuris* nella documentazione papirologica v. *infra*.

<sup>47</sup> L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht cit.* 100 e spec. 374 ss.; A. Calderini, *La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia* (Milano 1908) 96 ss.; A. Biscardi, *Manumissio per mensam cit.* 27; I. Biezuńska-Malowitz, *L'esclavage cit.* 144.

<sup>48</sup> A. Biscardi, *Manumissio per mensam cit.* 33-35; I. Biezuńska-Malowitz, *L'esclavage cit.* 144. Sulla *manumissio per epistulam* v. *supra*, nt. 8. <sup>49</sup> Al *Volksrecht* e non al *Reichsrecht* ascrive l'atto R. Taubenschlag, *Das römische Recht zur Zeit Diokletians*, in *Bulletin international de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de philologie; classe d'histoire et de philologie*, 1919-1920 II (1925) 226 nt. 3 [= *Opera minora I* (Warszawa 1959) 108 nt. 849]; cfr. anche Id., *Geschichte der Rezeption des römischen Privatrechts in Aegypten*, in *Studi in onore di P. Bonfante I* (Milano 1930) 405 nt. 260 [= *Opera minora I cit.* 236 nt. 260].

Si noti peraltro che, nella ricostruzione dell'autore, l'ibridazione tra 'Volksrecht' e 'Reichsrecht' dopo la *Constitutio Antoniana* porterebbe all'adattamento della *manumissio inter amicos* agli schemi preesistenti del diritto locale, con la conseguenza che il *P.Edmonstone* sarebbe da considerare – in questa prospettiva – una *manumissio inter amicos* di diritto volgare.



Se si ammette quest'ultima possibilità, poiché le fonti classiche<sup>50</sup> menzionano la *manumissio inter amicos* come unica tipologia di affrancazione di minor diritto<sup>51</sup>, si potrebbe essere portati a sussumere anche la *manumissio per epistulam* all'*inter amicos*<sup>52</sup> intesa come *genus*; così ragionando, il *P.Edmonstone* andrebbe comunque ricompreso nell'elenco di cui sopra. Tuttavia, costituisce un dato di fatto – sia che si ritenga che la manomissione epistolare esistesse già in epoca classica come ipotesi di *inter amicos* a beneficio del servo assente<sup>53</sup>, sia che si sostenga che la liberazione per lettera emerga come istituto autonomo solo in età postclassica<sup>54</sup>, probabilmente sotto l'influenza del diritto di matrice greca – che il *nomen iuris* di *manumissio per epistulam* compaia nelle fonti in età tarda<sup>55</sup> proprio per indicare una fattispecie compiutamente distinta dalla *inter amicos*. Purtroppo il materiale giunto ai giorni nostri per tradizione manoscritta non fornisce elementi sufficienti per seguire il percorso di evoluzione dell'affrancamento per lettera, impedendo di fissare dei limiti cronologici per l'avvio, la maturazione e la conclusione di questo processo di divergenza con l'*inter amicos*; non sappiamo se nel 355 d.C. la *manumissio per epistulam* fosse già emersa come tipo negoziale a sé. Non esistono, dunque, spartiacque temporali chiari in base ai quali collocare il manoscritto all'interno o all'esterno del novero delle sicure testimonianze dirette o indirette di *manumissio inter amicos*.

In carenza di sicuri indici estrinseci, per classificare il papiro di Elefantina non resta che affidarsi all'analisi delle sue caratteristiche intrinseche. In base alla sua forma e al suo contenuto, come già si è rilevato, esso appartiene *ictu oculi* a una tipologia documentale distinta da quella dei papiri e delle tavolette sopra enumerati, e proprio per questo presenta un notevole interesse storico-giuridico, perché consente di affermare che a metà del IV sec. d.C., all'estremità meridionale dell'Egitto romano, la contaminazione tra '*Reichsrecht*' e '*Volksrecht*'<sup>56</sup> nel diritto delle manomissioni era certamente in corso, ma l'impronta ellenistica (evidente soprattutto nel richiamo alle divinità<sup>57</sup>) si mostra ancora prevalente.

Così definito il campione dei documenti certamente attinenti al tipo,

<sup>50</sup> Sen. 7.24.3; Gai 1.44; Herm.PsDos. p. 99-101, trattatello senz'altro postclassico nella peculiare tradizione bilingue in cui ci è pervenuto, ma probabilmente risalente alla seconda metà del II sec. d.C. quanto all'archetipo delle traduzioni (M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni* cit. 148); *Vat. Fragm.* 261, il cui contenuto – pur essendo trascritto in una raccolta postclassica – pare una fedele citazione testuale dal dodicesimo libro delle *Quaestiones* di Papiniano, e dunque risalirebbe sostanzialmente alla prima età severiana. <sup>51</sup> M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni* cit. 125 ss.; E. Nicosia, *Manumissio per epistulam* cit. 206. <sup>52</sup> A. Steinwenter, *Latini Juniani*, in *PWRE*. XXIII (Stuttgart 1924) 914-915; A. Biscardi, *Manumissio per mensam* cit. 11 ss. <sup>53</sup> Id., *ibidem*. <sup>54</sup> E. Nicosia, *Manumissio per epistulam* cit. 206 e 234-235. <sup>55</sup> I. 1.5.1; *Teoph. Par. ad I.* 1.5.4; C. 7.6.1.1c; PS. 4.12.2. <sup>56</sup> V. *supra* in nt. 49. Peraltro, già all'epoca della *constitutio antoniniana* la manomissione sacrale e *inter amicos* costituirebbero due tipologie compiutamente distinte: cfr. D. Nörr, *Bemerkungen zur sakralen Freilassung in der späten Prinzipatszeit*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 636. <sup>57</sup> *P.Edmonstone* l. 7: ὑπὸ Γῆν καὶ Οὐρανὸν.

si cercherà, nelle pagine che seguono, di dar conto dei più significativi profili storico-giuridici.

3. *Formulari e utilizzo della locuzione «inter amicos»/μεταξὺ φίλων.* – Come è stato giustamente notato<sup>58</sup>, le scritture concernenti manomissioni *inter amicos* presentano – pur nella varietà di lingue adoperate e di contesto geografico e cronologico, e ovviamente al netto degli accidenti di conservazione – un formulario piuttosto omogeneo. Negli atti su papiro e nelle tavolette cerate (*T.Amb.* inv. *s.n.*; *P.Oxy.* IX 1205; *P.Lips.* II 151; *P.Mich.* inv. 5688c; *P.Vindob.* inv. L 98) le singole sezioni testuali che compongono il documento negoziale si susseguono secondo una sequenza tendenzialmente regolare<sup>59</sup>.

Innanzitutto, i cinque atti in esame recano tutti un'apposita clausola manumissoria, tesa a esprimere in maniera inequivoca l'intenzione del *dominus* di liberare il servo<sup>60</sup>. Il riferimento esplicito all'elemento soggettivo pone particolare enfasi sull'attuale volontà di affrancamento, che in più luoghi delle fonti<sup>61</sup> è presentata come requisito imprescindibile del negozio. La presenza costante delle locuzioni *liberum esse iubeo/ἐλευθέρων εἶναι κελεύω* nel formulario dei papiri parrebbe rafforzare l'idea<sup>62</sup> che la *lex Iunia*, il cui tenore testuale rimane ad oggi di ardua ricostruzione, individuasse esplicitamente nella sussistenza dell'*animus liberandi* il suo principale presupposto di applicazione<sup>63</sup>.

Significativo appare, inoltre, che tali clausole manumissorie non si limitino a verbalizzare lo *iussum* affrancatore del padrone, ma contengano un riferimento aggiuntivo ed esplicito al fatto che questo si sia estrinsecato nelle forme del *manumittere inter amicos/ἐλευθεροῦν μεταξὺ φίλων*. Questo dato appare poco compatibile con l'opinione, pur autorevolmente sostenuta<sup>64</sup>, che relega l'utilizzo documentale di questa locuzione al mero ruolo di clausola di stile. Tralasciando al momento le questioni dell'identificabilità tra 'amici' e 'testimoni' e della formalità/informalità di questa modalità di manomissione, la ricorrenza sistematica del sintagma *inter*

<sup>58</sup> R. Scholl, *Freilassung* cit. 166; A. Stornaiuolo, *An unpublished manumissio* cit. appendix 1. <sup>59</sup> Le uniche eccezioni sicure (certamente non addebitabili a lacune nel testo) sono costituite dall'assenza della clausola di *homologia* in *T.Amb.* inv. *s.n.* e dalla presenza di una seconda, lunga sezione latina di incerta interpretazione in *P.Vindob.* inv. L 98. <sup>60</sup> *P.Vindob.* inv. L 98: ... *inter a[mic]o[s] manumisit [l]i[berem]que iussit ...*; *T.Amb.* inv. *s.n.*: ... *inter am[ic]os manumisit liberamque esse ius[s]it ...*; *P.Mich.* inv. 5688c: ... *inter amicos m[anumisit liberamque esse iussit ...*; *P.Lips.* II 151: ... *μεταξὺ [φίλων] ἠλευθέρωσεν ἐλευθέρων τε εἶναι ἐκέλευσεν ...*; *P.Oxy.* IX 1205: ... *μεταξὺ φίλων ἠλευθε[ρώ]σαμεν καὶ ἀπελύσαμεν ...* <sup>61</sup> Ps. Quint. *decl.* 340.1; 340.1; Herm. PsDos. (ed. Flammini 2004) p. 96-97 (§ 7). <sup>62</sup> F. Eisele, *Studien* cit. 69 ss. e spec. 85-86. <sup>63</sup> Non può escludersi, tuttavia, l'ipotesi che tale clausola – tipica ad esempio delle manomissioni testamentarie (le ricorrenze sono innumerevoli: cfr. a titolo di esempio D. 35.1.40.4; 35.1.49; 35.1.50) – sia stata 'trapiantata' nel formulario delle *manumissiones inter amicos* in ragione dell'abitudine degli scribi; in tal caso la si potrebbe ritenere una mera formula *ad abundantiam*, non necessariamente dettata dalla preoccupazione di rendere manifesta l'ottemperanza al nucleo normativo della *lex Iunia*. <sup>64</sup> A. Biscardi, *Μεταξὺ φίλων* cit.

*amicos* (in lingua latina o greca) nella documentazione egiziana sembra assolvere per lo meno a una funzione di identificazione del tipo negoziale attuato. L'attestata sopravvivenza di forme di affrancamento di diritto greco nell'Egitto romano<sup>65</sup> e l'uso talora promiscuo (non distintivo) delle due lingue nella prassi, del resto, testimoniano un quadro di notevole varietà e complessità, che poteva dare àdito ad ambiguità circa il tipo di manomissione concretamente realizzato. Non deve sorprendere, pertanto, che gli stessi scribi dei documenti egiziani esaminati adoperassero lo scrupolo di specificare a chiare lettere quando una *manumissio* fosse del tipo *inter amicos*. Tanta attenzione per la qualificazione dell'atto compiuto potrebbe apparire superflua, considerando che, come è noto, lo *Gnomon* dell'*Idios Logos* (§ 19-22) fissava non nella procedura di liberazione adottata, ma nell'età minima del liberto il principale requisito di una νομίμη ἀπελευθέρωσις<sup>66</sup>. Tuttavia, si deve tener presente che le menzionate disposizioni dello *Gnomon* erano dettate con riferimento specifico alla materia delle successioni e delle possibili confische (ambito di competenza dell'*Idios Logos*), per cui – in assenza di particolari argomenti – non può estendersene oltremodo la portata, al punto di affermare che le singole tipologie manumissorie fossero equiparate a tutti gli effetti di legge.

4. *Caratteristiche anagrafiche degli schiavi manomessi*. – Un fatto di rilevante interesse storico che emerge dalla documentazione papirologica di *manumissiones inter amicos* riguarda il genere degli schiavi liberati. In tutti gli atti egiziani di questo tipo, infatti, sono donne ad essere liberate; l'unica eccezione (parziale) è costituita da *P.Oxy. IX 1205*, ove una serva è affrancata insieme a due<sup>67</sup> figli di quattro e dieci anni, di cui uno è certamente un maschio. Notevole, inoltre, è che in tutti i papiri, ove sia preservata la sezione di testo concernente le condizioni personali dei manomessi *inter amicos*, si dia esplicitamente conto dello stato di nascita servile di questi, espresso con il termine οἰκογενής o *verna*<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Oltre a quanto già affermato in merito al *P.Edmonstone*, cfr. e.g. *P.Freib. II 10* (= *SB. III 6239* = *TM. 11202*), che testimonia l'utilizzo della liberazione tramite annuncio di un araldo nel 196 d.C., e *P.Oxy. I 49* (= *TM. 20711*), documento di ἐλευθέρωσις ὑπὸ Δια Γῆν Ἡλίου del 100 d.C.; in generale v. O. Montevecchi, *La papirologia* (Torino 1973) 201-202. <sup>66</sup> *BGU. V 1210* (= *TM. 9472*): (§ 19) ... νομίμη δέ ἐστὶν [ἀ]πελευθέρωσις, ἐὰν ὁ ἀπελευθερούμενος ὑπὲρ τριόκοντα [ἔ]τ[η] ἦν γε[γ]ονώς; il tipo di manomissione adottato (*manumissio vindicta* di fronte al Prefetto d'Egitto) appare rilevante soltanto nell'ipotesi specifica in cui lo schiavo sia liberato nel trentesimo anno d'età non ancora compiuto (§ 21). <sup>67</sup> A causa della lacuna del papiro potrebbe essersi perso il nome di un eventuale terzo figlio: cfr. V. Tcherikover, A. Fuks, M. Stern, *Corpus Papyrorum Judaicarum III* (Cambridge, MA 1964) 35 *ad l.* 5. <sup>68</sup> Sull'utilizzo di questa terminologia nei documenti egiziani v. R. Scholl, *Freilassung* cit. 163. Sulla polisemia del termine e sull'affermazione del significato di 'servo nato in casa' in età imperiale v. L. Valmaggi, *Verna, Vernaculus*, in *AAT. 58* (1922-1923) 83-584; C.G. Starr, *Verna*, in *CPh. 37* (1942) 314-317; E. Herrmann-Otto, *Ex ancilla natus* (Stuttgart 1994) 15-28 e *passim*; M. Garrido-Hory, *Verna in Des formes et des mots chez les Anciens* (Besançon 2008) 299-308; recentissimamente sui parti delle schiave si v. V. Di Nisio, *Partus vel Fructus. Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla* (Napoli 2017).

De<sup>69</sup>te liberte hanno tra trentatré e quarant'anni<sup>69</sup>; tale dato non pare da ricollegarsi a un requisito legale, poiché l'età minima trentennale prevista dalla *lex Aelia Sentia* e quella dettata dai citati paragrafi dello *Gnomon* dell'*Idios Logos*<sup>70</sup> non si ripercuotono sulla validità o sull'efficacia dell'atto, ma concernono unicamente il conseguimento della cittadinanza romana e i conseguenti effetti in termini successivi. Persuasiva sembra l'ipotesi, supportata anche dai dati provenienti dalle liste di censo egiziane<sup>71</sup>, che riconnette l'elemento anagrafico, piuttosto, alla progressiva riduzione della capacità di procreare in capo alle schiave con l'avanzar del tempo<sup>72</sup>. Ritardando l'età della manomissione fino ai trent'anni e oltre<sup>73</sup>, il padrone non solo prolungava lo sfruttamento della manodopera della serva, ma si assicurava anche il dominio sulla maggior parte della progenie (appunto, οἰκογενής) e, al contempo, precludeva alle liberte latine l'accesso autonomo alla cittadinanza romana tramite *anniculi probatio*, così mantenendo integre le proprie pretese successorie sul patrimonio di queste<sup>74</sup>. È proprio

<sup>69</sup> Si noti che l'età è solo parzialmente preservata in *P.Mich.* 5688c ed è in lacuna in *P.Vindob.* inv. L 98. <sup>70</sup> V. *supra*. <sup>71</sup> R.S. Bagnall, B.W. Frier, *The demography of Roman Egypt* (Cambridge 1994) 158 nt. 83. <sup>72</sup> J. Rowlandson, *Women and society in Greek and Roman Egypt* (Cambridge 2008) 179; R. Scholl, *Freilassung* cit. 164-165. <sup>73</sup> È il caso di evidenziare che la pratica di manomettere i servi, e soprattutto le serve, prima del compimento dei trent'anni risulta invece frequentissimamente attestata nelle regioni occidentali e danubiane dell'Impero: cfr. *ex plurimis* G. Alföldy, *Die Freilassung* cit. 97-129; P.R.C. Weaver, *Where have all* cit. 275-305; P. López Barja de Quiroga, *Junian Latins* cit. 152-155; L. Mihailescu-Bîrliba, *Les affranchis dans les provinces romaines de l'Illyricum* (Wiesbaden 2006) 85-89 e 125-126. Un'altra possibile testimonianza occidentale (indiretta) di manomissione di schiavo in giovane età proviene dal celeberrimo *dossier* ercolanese del processo di Giusta, nonostante le discordanti versioni dei fatti proposte dai documenti processuali impediscano una conclusione sicura in merito; Giusta era forse *puella* all'atto della manomissione (*TH.* 24), il che rende più probabile che l'affrancamento fosse stato compiuto *inter amicos*: cfr. V. Arangio-Ruiz, *Il Processo di Giusta*, in *PP.* 3 (1948) 130 nt. 4 e 148 nt. 2 [= *Studi epigrafici e papirologici* (Napoli 1974) 327 ss.]; A. Piganiol, *Observations sur le procès de Justa*, in *Studi in onore di U.E. Paoli* (Firenze 1956) 563, che sostiene che anche la madre Petronia Themis fosse stata affrancata *inter amicos* (v. però le perplessità di V. Arangio-Ruiz, *loc. cit.*; Id., *Tavolette ercolanesi [il processo di Giusta]*, in *BIDR.* 62 [1959] 242 ss. [= *Studi epigrafici* 552 ss.]; F. Costabile, *Nuove luci sul 'Processo di Giusta'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo VII* [Catania 1987] 189); G. Ferrari, *I «vadimonia» del processo di Giusta*, in *Labeo* 4 (1958) 172 nt. 3; in generale sulla vicenda processuale v. recentemente N. Donadio, *Donne e quaestiones di status nel mondo romano; ancora sul 'processo di Giusta'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, cur. A. Maffi, L. Gagliardi (Sankt Augustin 2011) 128-151. La discrasia tra i dati papirologici, provenienti dai documenti di censimento egiziani e l'evidenza epigrafica (di tipo sepolcrale), adoperata negli studi sulle regioni settentrionali dell'Impero, meriterebbe una trattazione apposita, che esorbiterebbe dall'economia di questo lavoro. <sup>74</sup> Come noto, i latini giuniani non avevano la facoltà di disporre della propria successione *mortis causa*, stabilendo la *lex Iunia* che il loro patrimonio fosse devoluto ai patroni come se il liberto non fosse mai stato manomesso e si fosse trattato di beni peculiari. Cfr. *Gn. Id. Log.* § 22; Gai 1.17; Gai Epit. 1.1.4; Tit. Ulp. 20.14; Salv., *Adv. avarit.* 3.7; I. 3.7.4. Cfr. A.B.J. Sirks, *Informal manumission* cit. 256 ss.; E. Nicosia, «*Moriuntur ut servi?*» Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, cur.

la disciplina dell'*anniculi probatio* – introdotta dalla medesima *lex Aelia Sentia*, secondo Gaio, o dalla *lex Iunia* stando ai *Tituli ex corpore Ulpiani*<sup>75</sup>, al fine di agevolare l'acquisto della cittadinanza romana per gli schiavi liberati informalmente prima di aver compiuto il trentesimo anno – a confermare implicitamente che l'affrancamento di minor diritto di soggetti giovani era comunque attuabile, e che pertanto la prevalenza di manomissioni di soggetti piú anziani si spieghi principalmente in base a motivi di convenienza economica. In quest'ottica appare ragionevole ipotizzare che la costante ricorrenza, nelle *manumissiones* in esame, dell'indicazione dell'età del liberto costituisca un elemento funzionale alla sua identificazione personale<sup>76</sup>, come in diversi altri atti aventi ad oggetto gli schiavi<sup>77</sup>.

Per quanto riguarda il già menzionato acquisto della *civitas Romana anniculi probationis causa*, l'unico esempio documentale diretto è fornito da *T.Herc.* 89, testimonianza di notevole interesse scientifico, che fornisce rilevanti informazioni sull'accesso di una coppia di liberti alla cittadinanza, sulla procedura all'uopo adottata nei municipi italici e sui magistrati in essa coinvolti<sup>78</sup>. Il trittico purtroppo non contiene alcuna menzione né del modo né dell'età in cui entrambi gli sposi erano effettivamente pervenuti alla latinità giuniana. Si deve tuttavia presumere che essi fossero stati liberati meno che trentenni, come previsto dalla disciplina dell'*anniculi probatio*; in quest'ottica, che l'affrancamento avesse avuto luogo *inter amicos*<sup>79</sup>, unica manomissione *minus quam iusta* certamente attestata in Italia nelle fonti dell'epoca<sup>80</sup>, è ipotesi piuttosto probabile, ma non certa.

5. *La «redemptio»*. – Una caratteristica di estremo rilievo emergente dalle fonti papirologiche in tema di *manumissiones inter amicos* riguarda la prassi del versamento di una somma, da parte di un terzo, all'atto dell'affrancamento. Si tratta di un'operazione chiaramente documentata dalla *T.Amb.* inv. s.n. alle ll. 7-11<sup>81</sup>, dal *P.Oxy.* IX 1205 alle ll. 6-9<sup>82</sup> e dal *P.Lips.*

F.M. D'Ippolito III (Napoli 2007) 1829-1845, e da ultimo l'autorevole studio di C. Masi Doria, *La latinitas iuniana. Aspetti patrimoniali*, in *Gerion* 36/2 (2018) 563 ss.

<sup>75</sup> Gai 1.28-32; Tit. Ulp. 3.3. Per un tentativo di risoluzione in via esegetica del contrasto tra le due fonti cfr. C. Venturini, *'Latini facti', 'peregrini' e 'civitas': note sulla normativa adrianea*, in *BIDR.* 97-98 (1995-1996) 227 ss. <sup>76</sup> A. Biscardi, *Μεταξύ φίλων* cit. 518. <sup>77</sup> Cfr. e.g. *P.Lond.* II 229 (= *FIRA.* III 132 = *CPL.* 120 = *TM.* 11654; Seleucia Pieria, 166 d.C.) e *P.Mich.* VII 442 (= *FIRA.* III 20 = *CPL.* 210 = *TM.* 78524; Cesarea in Mauritania, 150-199 d.C. circa). <sup>78</sup> G. Camodeca, *Per una riedizione* cit.; Id., *Cittadinanza romana* cit.; Id., *Tabulae Herculanaenses* cit. 57 ss. <sup>79</sup> Cfr. P. López Barja de Quiroga, *Junian Latins* cit. 152. <sup>80</sup> Cfr. soprattutto Sen. *dial.* 7.24.3: *Servi liberine sint hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert?* <sup>81</sup> *T.Amb.* inv. s.n. ll. 7-11: ... accepit pr[o] liber[is]ate eius ab Aurelio Aletis Inaroutis a vico Tisicheos nomi Hermupolitu dr(achmas) Aug(ustas) dua millia ducentas quas et ipse Ales Inaroutis donavit Helene liberta(e) supra scripta(e). <sup>82</sup> *P.Oxy.* IX 1205 ll. 6-9: ... ἀριθμη[θέντων ἡμῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερώσεως καὶ ἀπολύσ]εως παρὰ τῆς συνα[γ]ωγῆς τῶν Ἰουδαίων διὰ Αὐρηλίῶν [Διοσκόρου ±24 καὶ Ἰούσ]του βουλευτ[ο]ῦ Ὠνειτῶν

II 151 alle ll. 6-8<sup>83</sup>, e di cui rimane traccia anche nel precariamente conservato *P.Mich.* inv. 5688c, ove i resti di una data in caso accusativo alla l. 3 sono stati condivisibilmente ricollegati alla fissazione del termine per un pagamento<sup>84</sup>.

Il ricorso alla corresponsione di un importo in denaro al momento della liberazione di un servo costituiva la regola nel mondo ellenistico<sup>85</sup>, ampiamente confermata anche nella documentazione di manomissioni di diritto tolemaico<sup>86</sup>. Il trapianto di questa prassi all'interno dell'ordinamento romano, tuttavia, pone la questione della qualificazione giuridica di questo schema negoziale. Nella documentazione egiziana analizzata si rinviene l'utilizzo del termine λύτρα, e cioè del vocabolo greco d'uso comune per designare il 'riscatto', tanto di prigionieri di guerra<sup>87</sup> quanto di schiavi.

Il *P.Oxy.* IX 1205 descrive tale pagamento con una terminologia generica (ll. 6-9: ἀριθμη[θέντων ἡμῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερώσεως καὶ ἀπολύσεως]... ἀργυρίου] ταλάντων δεκατεσσάρων) che si limita a verbalizzare che la corresponsione del denaro è avvenuta in funzione dell'affrancamento, senza specificare a che titolo negoziale sia stata eseguita la prestazione.

La *T.Amb.* inv. s.n., che preserva sia l'originale latino che l'ἔρμηνεια in greco, associa alla formula *accepit pro libertate eius* (l. 7) il riferimento a una donazione – ll. 9-11: *dr(achmas) Aug(ustas) dua millia ducentas quas et ipse Ales Inaroutis donavit Helene liberta(e) supra scripta(e)* – poi ripetuto in forma soggettiva dal benefattore con esplicita rinuncia all'esercizio di azioni di ripetizione contro la liberta: ll. 22-24: Ἀλῆς Ἰναρωούτος ἐξωδί-ασα τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς δισκειλίας διακοσίας καὶ οὐ μετελεύσομαι Ἐλένην τὴν προκιμένην ἀπελευθέραν.

Una fraseologia simile troviamo, *mutatis mutandis*, in *P.Lips.* II 151, dove la menzione del ricevuto pagamento del riscatto (ἔσχεν ὑπὲρ λύτρων αὐτῆ[ς]...) è associata alla terminologia della donazione: ὁ Αὐρ(ἡλῖος) Σ[α]ραπίων.... ἐχαρίσατο Τεχῶσι. La spiccata standardizzazione della struttura del formulario porta a ipotizzare che anche in questo caso, pro-

τῆς Συρίας Παλαιστίνης πατρὸς τῆς [συναγωγῆς ±32 ἀργυρίου] ταλάντων δεκατεσσάρων.

<sup>83</sup> *P.Lips.* II 151 ll. 6-8: ... ἔσχεν ὑπὲρ λύτρων αὐτῆ[ς] πα[ρὰ] Αὐρ(ἡλίου) Σαραπίωνος τοῦ καὶ Κοπρέους βουλ(ευτοῦ) τῆς αὐτῆς πόλ(εως) δραχμ[ὰς] Σεβαστὰς τρισχειλίας, [ὰς] καὶ αὐτὸς ὁ Αὐρ(ἡλῖος) Σ[α]ραπίων ὁ καὶ Κοπρε[ῦ]ς ὁ προκ(ειμένος) ἐχαρίσατο Τεχῶσι τῆ προκ(ειμένη) ... <sup>84</sup> A. Stornaiuolo, *An unpublished manumissio* cit. ad l. 3. <sup>85</sup> A. Calderini, *La manomissione* cit. 210 ss.; D. Nörr, *Bemerkungen zur sakralen Freilassung* cit. 619-645; H. Rädle, *Der Selbstfreikauf griechischer Sklaven im Lichte der Inschrift SEG XII, 1955, 314 aus Beroia*, in *ZSS.* 89 (1972) 324-333; S. Heinemeyer, *Der Freikauf des Sklaven mit eigenem Geld* (Berlin 2013) 28-30. Una significativa testimonianza nella documentazione epigrafica italiana è costituita da *CIL.* XI 5400. <sup>86</sup> V. *ex plurimis* il già citato *P.Oxy.* I 49; *P.Oxy.* I 48 (= *TM.* 201710); *P.Oxy.* II 239 *descr.* (= *SB.* 5616 = *TM.* 26143); *P.Flor.* III 324 *verso* (= *TM.* 738092, sul quale v. G. Messeri, *P.Flor.* III 324 *recto/verso e la famiglia del kôm Kâssûm*, in *Aegyptus* 89 [2009] 239 ss.); cfr. L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs* (Leipzig 1891) 376; O. Montevecchi, *La papirologia* cit. 201. <sup>87</sup> Cfr. e.g. *Th.* 5.6.

babilmente, seguiva la remissione delle azioni per la restituzione di quanto donato all'ex schiava, o una più generica clausola del tipo *sine ulla controversia*, espressa normalmente con una negazione<sup>88</sup>. I medesimi elementi ricorrono, secondo le solide ipotesi di ricostruzione proposte dall'editore<sup>89</sup>, anche nel *P.Mich. inv. 5688c*, mentre solo supposizioni possono compiersi in proposito per l'assai lacunoso *P.Vindob. inv. L 98*.

I documenti egiziani attestano, dunque, con sufficiente chiarezza in almeno due casi (*T.Amh. inv. s.n.* e *P.Mich. inv. 5688c*) la pratica di un pagamento con causa di liberalità, effettuato da un terzo a beneficio dello schiavo. L'acquisto del denaro, conseguentemente, sarebbe stato imputato al padrone (che è il soggetto di *accepit/ἔσχεν*), il quale lo riceveva in ragione della manomissione (*pro libertate/ὑπὲρ λύτρων*). La presenza dell'*animus donandi*, ove presente, avrebbe esonerato il liberto dall'obbligazione di restituzione dell'importo del riscatto al suo benefattore<sup>90</sup>: nell'unico atto completamente preservato (*T.Amh. inv. s.n.*) è possibile leggere che questi vi rinunciava espressamente.

È stato sostenuto, quando ancora erano noti unicamente quest'ultimo dittico e il *P.Oxy. IX 1205*, che anche «se la giurisprudenza avrebbe potuto costruire il negozio come una *conventio* del tipo *do ut facias ...* essa preferì tuttavia configurare l'atto come una *emptio condicionalis* – e precisamente come una compravendita consensuale sottoposta alla condizione *si non manumittatur ...* il che avrebbe permesso al *redemptor* di perseguire l'inadempiente con l'*actio emptis*»<sup>91</sup>. Tra *dominus* e riscattante, dunque, avrebbe avuto luogo un contratto di *emptio venditio*, risolutivamente condizionata (*in continentis*) al verificarsi dell'evento della mancata manomissione del servo. Ciò sarebbe servito a tutelare il riscattante dal rischio che, una volta pagato il prezzo, la liberazione non avesse più luogo; l'esercizio dell'azione da compera, in quest'ottica, avrebbe consentito di far valere la responsabilità del padrone che, pur avendo incassato il *pretium-λύτρα*, non avesse ancora provveduto all'affrancamento.

Per un verso, in effetti, è vero che esistono dei punti di contatto tra la prassi in esame e la compravendita: una costituzione dei *Divi Fratres* menzionata da Ulpiano<sup>92</sup> stabilì che un servo, laddove fosse stato comperato da un terzo fornendo in prima persona il denaro per il pagamento del *pretium*, avrebbe così ottenuto la libertà – (*redemptio sui nummis* – e anche un rescritto di Diocleziano e Massimiano del 293 d.C.<sup>93</sup> richiama questa modalità di acquisto dello *status libertatis* con il verbo *emere* (*si servus se emi mandaverit*)<sup>94</sup>. La prossimità tra pagamento del riscatto e compera di un servo al fine di liberarlo è tale che in entrambi i casi si trova adope-

<sup>88</sup> *P.Lips. II 151: l. 12: ]μηδε[* v. R. Scholl in R. Duttonhöfer (Hrsg.), *Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig (P.Lips. II)* (München-Leipzig 2002) 217 *ad l. 12* e cfr. *P.Oxy. IX 1205 l. 11*. <sup>89</sup> A. Stornaiuolo, *An unpublished manumissio* cit. *ad ll. 6-7*. <sup>90</sup> Contra A. Biscardi, *Μεταξύ φίλων* cit. 523. <sup>91</sup> A. Biscardi, *Μεταξύ φίλων* cit. 523-524. <sup>92</sup> D. 40.1.4 (Ulp. 6 *disp.*). <sup>93</sup> C. 4.36.1. <sup>94</sup> Sulla *redemptio suis nummis* v. W.W. Buckland, *The Roman law of slavery* (Cambridge 1908) 636-640; e molto recentemente, S. Heinemeyer, *Der Freikauf* cit.

rato il termine *redemptio*<sup>95</sup>, il quale richiama evidentemente l'area semantica dell'*emere* e in particolare la *redemptio ab hostibus*, l'acquisto a titolo oneroso di un *servus* o di un *liber captivus* caduti in mano nemica<sup>96</sup>, come del resto si è visto per *λύτρα*<sup>97</sup>.

Per altro verso, come si avrà modo di constatare, la prossimità tra queste figure non si traduce in una reale identità, bensì in un'ambiguità tanto marcata quanto scivolosa per l'interprete, dal momento che tra manomissione contro denaro ed *emptio venditio/mancipatio servi ut manumittatur* intercorre una serie di differenze non solo astratte e concettuali, ma anche pratiche e di disciplina.

Vi sono alcuni rilievi e indici ermeneutici, infatti, che suggeriscono soluzioni differenti rispetto all'autorevole opinione pocanzi richiamata, che non sembra attagliarsi con sicurezza alle fattispecie sottese alla documentazione papirologica in questione. Innanzitutto, bisogna tener presente un fatto proveniente proprio dal frammento dei *Digesta* ove è riportato il discorso ulpiano sull'*epistula* di Marco Aurelio e Lucio Vero:

D. 40.1.4.1 (Ulp. 6 *disp.*). ... Proinde sive ex peculio, quod ad venditorem pertinet, sive ex adventicio lucro, sive etiam amici beneficio vel liberalitate vel prorogante eo vel repromittente vel se delegante vel in se recipiente debitum redemptus sit, credendum est suis nummis eum redemptum: satis est enim, quod is, qui emptioni suum nomen accommodaverit, nihil de suo impendit.

In questo passaggio, il giureconsulto di Tiro si occupa di definire il presupposto obiettivo di applicazione della costituzione imperiale, e in specie cosa debba intendersi con l'espressione *redemptio suis nummis*. Egli reputa che il riscatto si considererà pagato con mezzi propri del servo, e che dunque si compirà l'effetto liberatorio in capo a questo, quando il prezzo sia stato versato ricorrendo alle sostanze del peculio (ancorché esse, di diritto, appartengano al padrone-venditore), o in base a un arricchimento altrimenti pervenuto allo schiavo<sup>98</sup>, o anche per intervento

<sup>95</sup> Cfr. ad esempio D. 40.1.4.1 e 10 (Ulp. 6 *disp.*); D. 40.1.19 (Pap. 30 *quaest.*); D. 40.5.24.18 (Ulp. 5 *fideic.*). <sup>96</sup> Per approfondimenti e precisazioni sul tema si v., per non citare che alcuni tra gli studi più recenti, S. Barbati, *La redemptio ab hostibus e lo status del redemptus*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXI. Frontiere della romanità nel mondo tardo antico. Appartenenza, contiguità, alterità trasformazione e prassi*, cur. C. Lorenzi, M. Navarra (Napoli 2016) 133-254; M.V. Sanna, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus* (Cagliari 2001); M.F. Cursi, *La struttura del postliminium nella Repubblica e nel Principato* (Napoli 1996) 191-227.

<sup>97</sup> *Supra*, nt. 87. <sup>98</sup> Trattandosi di un'utilità conseguita da persona in potestà pare questa l'interpretazione più neutra e calzante del lemma *adventicius*. Cfr. in senso favorevole: C.E. Otto, B. Schilling, C.F. Sintenis, *Das Corpus Iuris Civilis ins Deutsche übersetzt* IV (Leipzig 1832) 110; H. Heumann, E. Seckel, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup> (Jena 1907) 20; diversamente, traducono *adventicius* nel senso di 'per fortuna' o 'per caso' H. Hulot, *Corps de droit civil romain en latin et en français. Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'Empereur Justinien VI* (Metz



benevolo e generoso di un terzo amico<sup>99</sup>, che abbia anticipato al *redemptor* l'importo, o si sia impegnato con stipulazione, oppure abbia ceduto un proprio credito tramite delegazione, o ancora si sia accollato un debito del padrone. Ciò che importa, in definitiva, è che colui che si sia prestato alla compravendita non spenda niente dal proprio patrimonio.

Nei papiri e nelle tavolette egiziane non compaiono accenni al fatto che la somma corrisposta a titolo di riscatto derivi dalle disponibilità medesime del redento, né tantomeno che essa provenga dalla liberalità di una terza persona estranea all'atto; al contrario, quanto versato o promesso al momento della liberazione appare donato personalmente dal *redemptor*. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il riscattante (sia egli lo schiavo medesimo o altra persona) si serviva normalmente di un prestanome, se questo è il senso da attribuire alla chiusa di D. 40.1.4.1; tuttavia, ciò pare poco probabile soprattutto nel caso del *P.Oxy.* IV 1205, ove il ruolo di riscattante è svolto dalla Sinagoga degli Ebrei ossirinchi, che agiva in ottemperanza a un preciso precetto religioso<sup>100</sup>. Si dovrebbe postulare che in quest'ipotesi la comunità ebraica avesse solo anticipato il denaro (la *prorogatio* del testo di Ulpiano), il che potrebbe conciliarsi con la mancata menzione della donazione e della rinuncia alle azioni di ripetizione nei confronti dei neo-liberti. Alcune considerazioni quantitative sulla somma versata, però, sembrano deporre contro l'*emptio suis nummis*: in concreto l'importo di quattordici talenti si presenta troppo ingente per essere anticipato a credito<sup>101</sup>. L'entità dell'importo (quattordici talenti, equivalenti a ventun mila denari) pare poco compatibile con una semplice *prorogatio*, essendo quantomeno improbabile, in una logica da creditori, ritenere che una quarantenne con due figli di dieci e quattro anni sarebbe stata effettivamente in grado di ripagare un debito tanto oneroso<sup>102</sup>; non bisogna di-

1804) 115; A. Watson, *The Digest of Justinian III* (Philadelphia, PA 1985) ad 421; A.W.A.M. Budé, J.E. Spruit, in *Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling*, cur. J.E. Spruit, R. Feenstra, F.B.J. Wubbe V (Zutphen 2000) 638; non fornisce traduzione del sintagma *ex adventicio lucro* D. Gaurier, *Les 50 Livres du Digeste* (Paris 2017) 1705.

<sup>99</sup> S. Heinemeyer, *Der Freikauf* cit. 177. <sup>100</sup> Il precetto, che impone alla comunità ebraica di raccogliere il denaro per riscattare un ebreo schiavo o prigioniero, è presente in diversi passi del Talmud; v. e.g. bT BB 8a (ed. L. Goldschmidt, *Der babylonische Talmud mit Einschluss der vollstaendigen Mišnah VI* [Berlin-Wien 1925] 946); aT AZ I 4, 39c (v. D. Forster, *Ona'ah und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und römischen Kaufrecht* [München 2018] 43). In generale cfr. S. Krauss, *Talmudische Archäologie II* (Leipzig 1911) 98. <sup>101</sup> Il riferimento all'*emptio imaginaria* è tratto ancora da D. 40.1.4.2 (*supra*, nt. 103). <sup>102</sup> Ventun mila denari equivalevano a oltre settanta chilogrammi di argento; cfr. A. Bowman, *Quantifying Egyptian Agriculture*, in *Quantifying the Roman economy*, cur. A. Bowman, A. Wilson (Oxford 2009) 199. Per avere un'idea dell'entità della somma, si consideri che sempre nel 291 d.C. e sempre a Ossirinco, un terreno agricolo arabile di quasi tre ettari era venduto a 2250 denari (cfr. *P.Oxy.* IX 1208); come ulteriore parametro si consideri che lo stipendio annuo di un fante legionario nel 301 d.C. era di 1200 denari: cfr. *P.Panop.Beatty 2*; cfr. da ultimo M. Colombo, *P.Panop.Beatty 2 e la paga dell'esercito imperiale da Cesare Augusto a Diocleziano*, in *AncSoc.* 46 (2016) 261 e 264. Perplexità nei confronti dell'eccessivo importo ha manifestato R.S. Bagnall, *Egypt in Late Antiquity* (Princeton 1993) 277. Tuttavia,

menticare, infatti, che il presupposto psicologico per l'autoriscatto liberatorio – e cioè l'intenzione delle parti di realizzare una normale compravendita *ficticia* finalizzata al passaggio della proprietà sullo schiavo, e non alla sua estinzione – deve essere presente da subito, ed è dunque al momento in cui si conclude l'acquisto che deve sussistere la *voluntas prorogandi* in capo al compratore<sup>103</sup>. Resta aperta la possibilità che, intervenendo la Sinagoga degli Ebrei ossirinchiiti tramite due persone fisiche (Aurelio Dioscoro e il senatore palestinese Aurelio Giusto), la fattispecie possa essere inquadrata nell'*amici beneficio vel liberalitate*; ciò potrebbe, sul piano formale, risultare conforme all'*epistula Divorum Fratrum*, poiché Dioscoro e Giusto non avrebbero speso *nihil de suo*, ma il denaro raccolto dall'intera comunità. Tuttavia, l'*instrumentum* afferma testualmente che il pagamento della somma per l'ἐλευθέρωσις καὶ ἀπόλυσις è versato da parte della Sinagoga (παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων) tramite i due Aurelii (διὰ Αὐρελίων...), ponendo il dubbio che costoro agissero come meri rappresentanti del corpo sociale<sup>104</sup>, espressamente indicato come autore della *redemptio*. In definitiva, in *P.Oxy.* IX 1205 come negli altri documenti esaminati, non ci si può limitare a postulare che il *redemptor* presente nell'atto agisse come prestanome più o meno occulto oppure come fornitore di liquidità a credito; si tratta di una *lectio difficilior*, che in quanto tale necessiterebbe di argomenti piuttosto che di assunzioni.

E, invero, ciò che pone maggiori difficoltà ai fini dell'identificazione con compravendite delle manomissioni *inter amicos* latino-greche su pa-

alla luce del confronto con *P.Strasb.* IV 264 (= *TM.* 16988: Ossirino, 279-282 d.C.), atto di vendita di una schiava di tredici anni per una somma di almeno sette talenti, il prezzo parrebbe in linea con la prassi commerciale dell'epoca, tanto più se si considera che in *P.Oxy.* IX 1205 vi sono almeno due fanciulli coinvolti. Inoltre, l'ammontare del riscatto risulta significativamente inferiore rispetto ai prezzi previsti dall'*edictum de pretiis* diocleziano (di soli dieci anni più tardi) per la vendita di schiavi con simili caratteristiche anagrafiche, stante che in base all'iscrizione di Ezani (Aezani = *ZPE.* 26 p. 125 = *ZPE.* 34 p. 167 col. 2 ch. 29 ll. 4-6) si sarebbe dovuto corrispondere fino a cinquantacinquemila denari, e cioè più di due volte e mezzo la cifra pagata dagli Ebrei di Ossirino: cfr. M.H. Crawford, J.M. Reynolds, *The Aezani Copy of the Prices Edict*, in *ZPE.* 34 (1979) 163-210. Le somme riportate dall'editto di Diocleziano, pur facendo formalmente riferimento a prezzi massimi, erano improntate a un disegno calmieratore che – con poche eccezioni – sottostimava decisamente l'effettivo valore venale concretamente praticato per i beni elencati: cfr. D. Rathbone, *Earnings and Costs: Living standards and the Roman Economy*, in *Quantifying the Roman Economy* cit. 317-321. Insomma, i λύτρα pagati dalla Sinagoga ossirinchiita, per quanto assai elevati in valore assoluto, potrebbero risultare persino inferiori al prezzo di mercato e partecipare di una certa dose di liberalità da parte dei manomissori.

<sup>103</sup> D. 40.1.4.2-3 (Ulp. 6 *disp.*). *Si ab ignoto emptus sit, postea autem pretium suum optulerit, dicendum erit non esse audiendum: ab initio enim hoc agi debet, ut imaginaria fieret emptio et perfidem contractus inter emptorem et servum agatur. 3. Sive igitur non hoc ab initio esset actum, ut suis nummis redimeretur, sive hoc acta nummos servus non dedit, cessabit libertas.* Cfr. in senso conforme S. Heinemeyer, *Der Freikauf* cit. 32. <sup>104</sup> E.J. Epp, *The Jews and the Jewish community in Oxyrhynchus: socio-religious context for the New Testament papyri*, in *New Testament manuscripts: their texts and their world*, cur. T.J. Kraus, T. Nicklas (Leiden-Boston 2006) 35.

piro e tavoletta è proprio il fatto che il nucleo negoziale degli atti è costituito da *manumissiones*. Non solo alcuni documenti recano espressamente l'intestazione *manumissio inter amicos* (*P.Vindob.* inv. L 98) o ἐλευθέρωσις<sup>105</sup> (*P.Oxy.* IX 1205) nella riga iniziale, ma la presenza costante ed esplicita della formula di affrancamento<sup>106</sup> da parte del *dominus* lascia ben pochi dubbi sul fatto che la liberazione dello schiavo derivi – non già dall'effetto della costituzione dei *Divi Fratres* sull'*emptio servi propriis nummis*, ma – dall'esercizio della *voluntas manumittendi* manifestata a chiare lettere dal padrone. Peraltro, l'inedito *P.Vindob.* inv. L 98 (*ante* 151 d.C.) è senz'altro precedente al principato di Marco Aurelio e Lucio Vero, il che esclude che possa trattarsi di una compravendita *ficticia ad libertatem*. A questo punto, se è razionale presumere che a uguale tipologia documentale corrisponda uguale tipo negoziale, la più volte citata analogia strutturale e formulare tra il *P.Vindob.* inv. L 98 e gli altri atti simili provenienti dall'Egitto greco-romano (*T.Amb.* inv. s.n.; *P.Mich.* inv. 5688c; *P.Lips.* II 151; *P.Oxy.* IX 1205) fornirebbe un ulteriore elemento per ritenere che in tutti questi casi si tratti effettivamente di *manumissiones inter amicos* e non di larvate *emptions venditiones*.

Una costituzione di Severo Alessandro del 224 d.C.<sup>107</sup> e un parere ulpiano<sup>108</sup> avevano fissato espressamente il principio in base al quale, in caso di *emptio suis nummis* – sia che fosse intervenuta tempestiva *manumissio* da parte del *redemptor*, sia che il servo avesse acquistato la libertà tramite la costituzione di Marco Aurelio e Lucio Vero – al *redemptor* spettava la qualifica di patrono, ma doveva ritenersi priva del diritto a richiedere *operae* o a far valere l'*obsequium*<sup>109</sup>. Ebbene, nell'unico atto egiziano in cui è possibile leggere una rinuncia ai diritti di patronato<sup>110</sup> (*P.Oxy.* IX

<sup>105</sup> Pur se parzialmente integrata, la lettura ἐρμηνεία ἐ[λευθ[ερώσε]ως proposta da Hunt pare sicura per lo meno limitatamente a ἐλευθέρωσεως. <sup>106</sup> V. *supra*, § 3.

<sup>107</sup> C. 6.3.8. Imp. Alexander A. Augustino. *Si tuis nummis emptus es ab eo a quo manumissus es, nec opera ei debes neque puniri ab eo utopote ingratus potes: patronum tamen tuum esse negari non oportet.* <sup>108</sup> D. 2.4.10 pr. (Ulp. 5 ad ed.). *Sed si hac lege emi ut manumittam, et ex constitutione divi Marci venit ad libertatem: cum sim patronus, in ius vocari non potero. Sed si suis nummis emi et fide, fregi, pro patrono non habebor.*

<sup>109</sup> S. Heinemeyer, *Der Freikauf* cit. 319 ss.; in generale su *operae* e *obsequium* cfr. C. Masi Doria, *Civitas operae obsequium* (Napoli 1993). <sup>110</sup> È stato sostenuto che la *redemptio* verbalizzata nei papiri fosse associata alla perdita dei diritti di patronato, anche se non è chiaro se ciò si sarebbe realizzato *ipso iure* per diritto consuetudinario oppure per un atto di rinuncia sollecitato dai *redemptores* (A. Biscardi, *Μεταξύ φίλων* cit. 518-519). A ben vedere, solo nel *P.Oxy.* IX 1205 è possibile leggere la remissione ἀπό παντός τοῦ πατρωνικοῦ δικαίου; pur non potendosi escludere la possibilità che tale clausola fosse stata aggiunta per mero pleonasma, appare logicamente più coerente presumere che l'inserimento di un elemento estraneo al formulario tipico rispondesse alla reale necessità di documentare che, in aggiunta alla manomissione, il *dominus* avesse inteso rimettere anche i propri diritti sulla libertà *uti patronus*. Peraltro, come altri ha notato – G. Purpura, *Diritti di patronato e ἀστικοὶ νόμοι*, in *Atti del V congresso nazionale di egittologia e papirologia. Firenze 10-12 dicembre 1999*, cur. S. Russo (Firenze 2000) 199-212 – in diritto romano fino all'età giustiniana è cosa ardua sostenere la validità di una dispensa dal patronato, fondandosi l'opinione contraria (R. Tau-

1205 l. 6), essa è compiuta dal *manumissor*, e non dal *redemptor*, proprio perché non vi è alcun trasferimento a titolo oneroso della potestà domini-cale, ma solo una sua deposizione.

Il fatto è, a prescindere dalla questione della provenienza dei *nummi*, che in nessuno di questi documenti si accenna a un accordo per il passaggio di proprietà della schiava contro un prezzo, seppure a fini indirettamente manomissori. L'effetto dell'affrancamento deriva sempre, esclusivamente e in via diretta dall'apposito intento negoziale del *dominus*, ed è questi che con il suo *iussum* rimette il potere sull'ancella. Non v'è mai una vendita dello schiavo, mai un *emptor*, mai un *pretium*, ma sempre e solo la sua manomissione.

I documenti egiziani, insomma, non sembrano far riferimento ad ipotesi di auto-riscatto da parte dello schiavo, né tanto meno a mancipazioni fiduciarie o compravendite *ut servus manumittatur*, in cui la liberazione è preceduta dall'acquisto della titolarità da parte di un nuovo padrone, che poi la depone. Sono, questi, istituti di cui le numerose ricorrenze nelle fonti giuridiche<sup>111</sup> attestano la diffusione e l'utilizzo a fini affrancatori, ma con specificità operative – e, conseguentemente, dogmatiche – che non è dato ravvisare nelle *manumissiones inter amicos* qui analizzate.

Più calzante e lineare, ai fini dell'inquadramento giuridico della *redemptio* nella *manumissio*, si presenta la trattazione della *datio ut manumittas* presente in altri luoghi delle fonti giuridiche, che presentano evidenti punti di contatto con questa prassi. Si veda, ad esempio, D. 19.5.5.2 (Paul. 5 *quaest.*):

benschlag, *Le droit local dans les constitutions prédioclétiennes*, in *Mélanges de droit Romain dédiés a G. Cornil* II [Paris 1926] 499-500) su un equivoco nella distinzione tra *obsequium* e *παρομοιή* nel P.Oxy. IV 706 (= *Chrest. Mitt.* 81 = TM. 20406).

<sup>111</sup> Sulla *mancipatio fiduciae causa ut manumittatur* cfr. D. 12.4.5.1; 17.1.27.1 (≅ *Vat. Fragm.* 334a); 17.1.30; 39.5.18.1; 40.1.20.3, tutti frammenti piuttosto complessi sui quali gravano concreti sospetti d'interpolazione: cfr. O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I-II (Lipsiae 1889) *ad loc.*; A. Pernice, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit* III (Halle 1892) 128-135. Sul controverso inquadramento dogmatico dell'istituto e sui suoi rapporti con *datio ob rem* e *negotium mixtum cum donatione* v. W.W. Buckland, *The Roman law* cit. 628-636; G. Grosso, *Sulla fiducia a scopo di 'Manumissio'*, in *RISG.* 4.3 (1929) 251-336; W. Erbe, *Die Fiduzia im römischen Recht* (Weimar 1940) 145-164; E. Betti, *Appunti di teoria dell'obbligazione in diritto romano* (Roma 1958) 42-44; G.G. Archi, 'Donare' e 'negotium gerere', in *Studi in onore di E. Volterra* I (Milano 1971) 687 ss.; S. Broise, 'Animus donandi'. Concetto romano e suoi riflessi sulla dogmatica odierna I (Pisa 1975) 68-70; R. Santoro, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *AUPA.* 37 (1983) 226-229; B. Noordraven, *Die Fiduzia im römischen Recht* (Amsterdam 1999) 66-90; R. Scevola, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali* (Padova 2008) 77-194; F. Bertoldi, *Il negozio fiduciario nel diritto romano classico* (Modena 2012) 134-135. Sulla compravendita *ut servus manumittatur* cfr. e.g. C. 4.57; D. 12.4.5.2; D. 17.1.53; D. 18.7; in letteratura, oltre a numerosi accenni negli autori già citati a proposito della *mancipatio ut manumittatur*, cfr. Ph. Lotmar, *Marc Aurels Erlaß über die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS.* 33 (1912) 304-383; P. Ziliotto, *Sulla patrimonialità del danno e dell'interesse in diritto romano* (Alessandria 2012) 31-44; e, da ultimo, S. Heinemeyer, *Der Freikauf* cit. 52 ss.

At cum do ut facias, si tale sit factum quod locari solet, puta ut tabulam pingas, pecunia data locatio erit, sicut superiore casu emptio: si rem do, non erit locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest vel ad repetendum condictio. Quod si tale est factum, quod locari non possit, puta ut servum manumittas, sive certum tempus adiectum est, intra quod manumittatur idque, cum potuisset manumitti, vivo servo transierit, sive finitum non fuit et tantum temporis consumptum sit, ut potuerit debueritque manumitti, condici ei possit vel praescriptis verbis agi: quod his quae diximus convenit. Sed si dedi tibi servum, ut servum tuum manumitteres, et manumisisti et is quem dedi evictus est, si sciens dedi, de dolo in me dandam actionem Iulianus scribit, si ignorans, in factum civilem.

Rinviano alla sterminata letteratura sul passo per quanto riguarda sia l'importanza del frammento nel contesto della dottrina dei contratti innominati<sup>112</sup>, sia le complesse questioni filologiche sull'adulterazione del testo paolino da parte della tradizione tardoantica e giustiniana<sup>113</sup>, ciò che in questa sede interessa notare è che si prospetta il caso in cui il padrone di un servo riceva una prestazione di *dare* (probabilmente, per simmetria

<sup>112</sup> P. de Francisci, *ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati* I (Pavia 1913) 168 ss.; P. Voci, *La dottrina romana del contratto* (Milano 1946) 277-285; C.A. Cannata, *Der Vertrag als zivilrechtlicher Obligerungsgrund in der römischen Jurisprudenz der klassischen Zeit*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire*, cur. R. Feenstra, A.S. Hartkamp, J.E. Spruit, P.J. Sijpenstijn, L.C. Winkel I (Amsterdam 1995) 68-70; Id., *Labeone, Aristone e il Sinallagma*, in *Iura* 58 (2010) 80-85; F. Gallo, *'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano II* (Torino 1995) 180 s.; R. Knütel, *La 'causa' nella dottrina dei patti, in Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica: II Congresso internazionale ARISTEC, Palermo-Trapani, 7-10 giugno 1995*, cur. L. Vacca (Torino 1997) 137-140; A. Kremer, *Die Verhältnisse 'do ut facias' und 'do ut des' als ausgewählte Beispiele der Innominatkontrakte im klassischen römischen Recht*, in *Au-delà des frontières. Mélanges W. Wołodkiewicz I* (Varsovie 2000) 409 ss.; M. Sargenti, *'Actio civilis in factum'*, in *SDHI*. 72 (2006) 287-289.; P. Lambrini, *Actio de dolo malo e accordi privi di tutela contrattuale*, in *Sem.Compl.* 22 (2009) 225-249 (spec. § 6); G. Romano, *Nota sulla tutela del contraente evitto nell'ambito dei cd. contratti innominati. Il caso dell'actio auctoritatis*, in *Diritto@Storia* 9 (2010) § 6; E. Sciandrello, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano* (Trento 2011) 290 ss.

<sup>113</sup> O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien* (Berlin 1887) 131 ss.; G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen II* (Tübingen 1911) 161-163; P. de Francisci, *ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ* cit. 168 ss.; P. Collinet, *Le Fr. 5, Dig., 19, 5, De praescr. Verbis et in F. Act.: Application de la Méthode critique de Décomposition des Textes*, in *Festschrift P. Koschaker I* (Weimar 1939) 70-83; Id., *La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien* (Paris 1953) 182-226; R. Santoro, *Il contratto* cit. 95-96; A. Burdese, *Osservazioni in tema di cd. contratti innominati*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias I* (Madrid 1988) 127 ss., spec. 134 e 148; F. Gallo, *'Synallagma'* cit. 119 ss.; A. Kremer, *Die Verhältnisse* cit. 411; S.A. Cristaldi, *Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale* (Milano 2007) 108-112; G. Romano, *Nota sulla tutela* cit. § 6 nt. 162.

con la prima parte del paragrafo, nella parte centrale si parla di un importo in *pecunia*, mentre nella parte finale la *datio* riguarda sicuramente una *res infungibile*, cioè un altro schiavo) in cambio della manomissione di un suo servo. La fattispecie in questione è qualificata come *do ut facias*, e cioè come una convenzione atipica in cui una parte consegna un bene a un'altra, affinché questa tenga una condotta di *facere* che non possa costituire oggetto di locazione.

La sostanziale identità con la *redemptio* dei reperti egiziani è evidente, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi in cui il terzo versi al *dominus* una somma in denaro, che troviamo anche in altri passi in tema di tutela di convenzioni atipiche<sup>114</sup>. Lo schema negoziale, tanto nelle fonti papirologiche che in quelle giuridiche di tradizione manoscritta, appare piuttosto semplice: un terzo compie un'attribuzione patrimoniale a vantaggio del padrone di uno schiavo, affinché questo sia manomesso. La cor-

<sup>114</sup> D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 ad ed.). *Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde haec nascitur actio. D. 12.4.3.2-4 (Ulp. 26 ad ed.). Sed si tibi dedero ut Stichum manumittas: si non facis possum condicere, aut si me poeniteat condicere possum. 3. Quid si ita dedi ut intra certum tempus manumittas? Si non dum tempus praeteriit, inbibenda erit repetitio nisi poeniteat: quod si praeteriit, condici poterit. Sed si Stichus decesserit, an repeti quod datum est possit? Proculus ait, si post id temporis decesserit, quo manumitti potuit, repetitionem esse, si minus cessare. 4. Quin immo et si nihil tibi dedi, ut manumitteres, placuerat tamen, ut darem, ultro tibi competere actionem, quae ex hoc contractu nascitur, id est conditionem, defuncto quoque eo. D. 12.4.5.3-4 (Ulp. 2 disp.). Sed si accepit pecuniam ut servum manumittat isque fugerit prius quam manumittatur, videndum, an condici possit quod accepit. Et si quidem distracturus erat hunc servum et propter hoc non distraxit, quod acceperat, ut manumittat, non oportet ei condici: plane cavebit, ut, si in potestatem suam pervenerit servus, restituat id quod accepit eo minus, quo vilior servus factus est propter fugam. Plane si adhuc eum manumitti velit is qui dedit, ille vero manumittere nolit propter fugam offensus, totum quod accepit restituere eum oportet. Sed si eligat is, qui decem dedit, ipsum servum consequi, necesse est aut ipsum ei dari aut quod dedit restitui. Quod si distracturus non erat eum, oportet id quod accepit restitui, nisi forte diligentius eum habiturus esset, si non accepisset ut manumitteret: tunc enim non est aequum eum et servo et toto pretio carere. 4. Sed ubi accepit, ut manumitteret, deinde servus decessit, si quidem moram fecit manumissioni, consequens est, ut dicamus refundere <debere> eum quod accepit: quod si moram non fecit, sed cum profectus esset ad praesidem vel apud quem manumittere posset, servus in itinere decesserit, verius est, si quidem distracturus erat vel quo ipse usus, oportere dici nihil eum refundere debere. Enimvero si nihil eorum facturus, ipsi adhuc servum obisse: decederet enim et si non accepisset ut manumitteret: nisi forte profectio manumissionis gratia morti causam praebuit, ut vel a latronibus sit interfectus, vel ruina in stabulo oppressus, vel vehiculo obritus, vel alio quo modo <perierit>, quo non periret, nisi manumissionis causa proficisceretur. D. 19.5.7 (Pap. 2 quaest.). Si tibi decem dedero ut Stichum manumittas et cessaveris, confestim agam praescriptis verbis ut solvas quanti mea interest: aut, si nihil interest condicam tibi ut decem reddas.*

rispondenza tra questi brani dei *Digesta* e gli atti della prassi d'Egitto si presenta piuttosto limpida, lineare, con l'unica precisazione che i papiri non hanno (ancora?) fornito alcuna testimonianza di un riscatto costituito da cose infungibili, come invece accade nel caso prospettato a Giuliano e ripreso nella chiusa di D. 19.5.5.2 e nell'altrettanto celebre D. 2.14.7.2. Di fronte a una tale concordanza tra fonti, sostenere che la giurisprudenza abbia preferito configurare la *manumissio* con *redemptio* come un'*emptio condicionalis*<sup>115</sup> pare francamente un'opzione poco praticabile. Vero è, come già si è accennato, che i due istituti possono presentare punti di contatto – tanto più se si voglia accedere all'opinione dottrinale<sup>116</sup> che identifica nell'*actio empti* l'*actio civilis incerti* concessa in D. 2.14.7.2 da Mauriciano (nel caso dell'evizione del servo pagato come riscatto) – ma altrettanto vero è che le fattispecie rimangono concettualmente separate non solo sull'astratto piano logico-dogmatico, ma anche nella percezione dei giuristi dell'epoca. Non è un caso se la *redemptio*, al posto di essere trattata come *species* della compravendita, è stata eretta a modello di *do ut facias* nei più famosi frammenti giurisprudenziali a noi pervenuti sul tema.

6. «*Manumissio inter amicos*» e «*vicesima manumissionum*». – Un ulteriore aspetto sul quale la documentazione papirologica di *manumissio inter amicos* può contribuire a far luce è quello relativo al trattamento fiscale. Infatti, si è supposto<sup>117</sup> che le liberazioni *inter amicos* fossero esenti dal pagamento dell'imposta del cinque per cento sulle affrancazioni istituita dalla *lex Manlia* tra IV e III sec. a.C. (*vicesima manumissionum*)<sup>118</sup>, ma ciò è stato sostenuto unicamente a partire da argomenti di carattere generale (la spesso asserita 'informalità' di questo tipo di atti di liberazione), non trovandosi a disposizione degli storici alcuna fonte specifica.

La recentissima identificazione di un papiro ossirinchiato del 186 d.C. ancora inedito<sup>119</sup> pare smentire quest'ipotesi, trattandosi di una ricevuta fiscale relativa al pagamento dell'εἰκοστή di un'ἀπελευθέρωσις μεταξύ φίλων. Il documento potrebbe determinare innovazioni di un certo interesse nella ricostruzione della *manumissio inter amicos*, non solo in quanto costituirebbe la prima testimonianza nota a riguardo, ma anche perché –

<sup>115</sup> Il riferimento è sempre alle già citate parole di A. Biscardi, *Μεταξύ φίλων* cit. 523-524. <sup>116</sup> P. de Francisci, *ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ* cit. 200-202, sviluppando un'opinione, non direttamente legata all'esegesi di questo passo, di S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* II (Roma 1928) 283 nt. 2. <sup>117</sup> P. López Barja de Quiroga, *Junian Latins* cit. 160. <sup>118</sup> Liv. 7.16.7. Sulla *vicesima manumissionum* nella documentazione papirologica cfr. *BGU*. II 388 (sul quale v. anche *infra*, nt. 124). Sul tema cfr. K.R. Bradley, *The vicesima libertatis: its history and significance*, in *Klio* 66 (1984) 175-182; S. Günther, «*Vectigalia nervos esse rei publicae*». *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian* (Wiesbaden 2008) 95-126. Sull'introduzione del tributo v. A. Guarino, *In tema di «leges publicae»*, in *RAAN*. 92 (1981) 193 ss. [= *Pagine di diritto romano* III (Napoli 1994) 255-259]; A. Di Porto, *Il colpo di mano di Sutri e il 'plebiscitum de populo non sevocando'*. (A proposito della '*lex Manilia de vicesima manumissionum*'), in *Legge e società nella repubblica romana* I, cur. F. Serrao (Napoli 1981) 307-384. <sup>119</sup> V. *supra*, nt. 36.

implicando la soggezione a tassazione una forma di controllo dell'autorità – potrebbe apportare un nuovo elemento alla riflessione sulla (in)formalità di questo tipo di atti, e in particolare sulla necessità di produrre la relativa documentazione all'amministrazione competente. Resta da scoprire, peraltro, se e in che misura l'importo della *vicesima* possa essere collegato alla somma ricevuta a titolo di λύτρα, sovrapponendosi o sostituendosi alla *quinta et vicesima mancipiorum* che gravava sul prezzo di vendita degli schiavi<sup>120</sup>. Auspicabilmente anche su questo aspetto le sabbie del deserto egiziano potranno, in un giorno non troppo lontano, restituire materiale utile alla ricostruzione storica.

7. *Forma scritta e ruolo dei testimoni.* – Come si è avuto modo di accennare nell'introduzione, una cospicua parte del dibattito novecentesco sulle *manumissiones inter amicos* ha avuto ad oggetto la struttura formale di questa categoria di liberazioni e le modalità di partecipazione degli *amici* alla conclusione del negozio. In particolare, la dottrina si è divisa tra chi – da un lato – ha inteso questo tipo di affrancamento come una *manumissio* «all'amichevole, come si fa tra amici»<sup>121</sup>, senza obbligo di formalità alcuno, e chi<sup>122</sup> – dall'altro – vi ha ravvisato un procedimento bipartito in cui, allo *iussum* affrancatorio rivolto al servo, debba *ad substantiam* far séguito una formale comunicazione ad *amici* (da intendersi in senso tecnico), così investiti di una funzione di controllo, che da sociale diviene giuridico.

La documentazione papirologica analizzata, ben più ampia rispetto a quella disponibile fino al secolo scorso, mostra che il ricorso alla forma scritta era pratica non infrequente, per lo meno in Egitto. Inoltre, la notevole affinità formulare tra i vari esemplari sembra suggerire che la *manumissio inter amicos* fosse un atto relativamente comune e diffuso, avendo raggiunto un tale grado di standardizzazione e stabilità redazionale da non presentare oscillazioni sostanziali nell'arco temporale (*ante* 151 d.C. - 291 d.C.) e nel contesto spaziale (da Filadelfia nell'Arsinoite, a nord, fino a Ermopoli nell'Alto Egitto, a sud) di riferimento, con caratteristiche che tendono a risultare insensibili anche alle differenze di supporto scrittorio (papiro e tavoletta cerata) e lingua adoperata (latino e/o greco). La nota casualità nella dinamica dei ritrovamenti dei papiri e la consapevolezza dell'estrema frammentarietà del campione giunto fino ai giorni nostri, ad ogni modo, impongono la massima prudenza nel trarre conclusioni generalizzabili da questo tipo di fonti, mancando peraltro paralleli provenienti dall'Italia o da altre regioni dell'Impero. Pur essendo

<sup>120</sup> Cass. Dio 55.31.4; Tac. *Ann.* 13.31.2; *CIL*. VI 915. Cfr. da ultimo S. Günther, «*Vectigalia*» cit. 149-154. <sup>121</sup> Padre nobile di questa teoria è A. Biscardi (*Manumissio per mensam* cit. *passim* e *spec.* 3-43; Id., *Μεταξὺ φίλων* cit. 515-526), poi seguito anche da F. Schulz, *Classical Roman Law* (Oxford 1951) 83-85; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*<sup>14</sup> (Napoli 1960) 485 nt. 1; M. Balestri Fumagalli, *Nuove riflessioni* cit. 117-169. <sup>122</sup> B. Albanese, *La struttura* cit. 5-103; e, con posizioni più sfumate, Id., *Ancora sulla manumissio* cit. 19-30 [= *Scritti giuridici* I cit. 781-790].



ragionevole supporre che l'utilizzo della forma scritta *ad probationem* fosse assai frequente, anche in considerazione della rilevanza delle questioni di *status* per i neo-liberti, non per questo è possibile affermare che la *Beurkundung* costituisse, per questo tipo di atti, la regola. In altre parole, non si può escludere che la prassi documentale coesistesse al fianco (se non, addirittura, al margine) di una moltitudine di manomissioni *inter amicos* compiute nella maniera più informale, senza alcun tipo di messa per iscritto, e per questo inghiottite nel silenzio della pre-storia.

Quanto alla *vexata quaestio* relativa al ruolo degli *amici* in questo tipo di manomissioni (partecipazione eventuale *ad probationem* o necessaria *ad substantiam*), le fonti di tradizione archeologica prese in considerazione non sembrano apportare elementi decisivi per dirimere la questione. Su cinque esemplari certamente identificabili come *manumissiones inter amicos*, sottoscrizioni o sigilli dei testimoni sono certamente preservati in tre documenti (*T.Amb.* inv. s.n.; *P.Mich.* inv. 5688c; *P.Oxy.* IX 1205); nel *P.Vindob.* inv. L 98 sono visibili delle *subscriptiones*, ma la lacunosità del supporto non consente di affermare con certezza se esse attingano alla *manumissio* o al documento vergato sul *verso*; il *P.Lips.* II 151 non restituisce alcun indizio, poiché il papiro è strappato nella porzione inferiore, sicché non c'è prova che testimoni abbiano o meno partecipato all'atto e/o alla sua redazione. Anche in questo caso, giusta la tendenziale omogeneità dei formulari adoperati, è probabile che l'intervento di *testes* e la sua verbalizzazione costituissero la regola in questa tipologia documentale. Ciò, tuttavia, non è dirimente ai fini della questione, poiché le prassi redazionali di un piccolo campione di atti egiziani non sono certo sufficienti a inferire la presenza di un altrimenti ignoto obbligo *ad substantiam* in tutto il mondo romano, tanto più che i fautori della struttura bipartita della *manumissio inter amicos* (*iussum* liberatorio rivolto al servo e successiva comunicazione per ratifica ad *amici* del *manumissor*) collocano la necessità dell'intervento degli amici su un piano cronologicamente e concettualmente distinto rispetto a quello della redazione documentale<sup>123</sup>.

Il fatto che i papiri e le tavolette riportino per iscritto la verbalizzazione dell'atto e le *subscriptiones* o i *signa* dei testimoni, per un verso, corrobora l'idea – già accennata in precedenza – che esistesse una sensibilità verso la formalizzazione di questo tipo di negozi, legata a esigenze di prova in caso di *causae liberales*, di cause sulla successione *mortis causa* del liberto e forse anche per ragioni fiscali<sup>124</sup>. A dispetto del nome, dunque, la

<sup>123</sup> B. Albanese, *Ancora sulla manumissio* cit. 26-28 [= *Scritti giuridici* I cit. 786-788]. <sup>124</sup> La produzione in giudizio o all'amministrazione di ταβέλλαι ἐλευθερώσεως è pratica attestata con certezza da due papiri. In *BGU.* II 388 (= *Cbrest. Mitt.* 91 = *TM.* 20156), verbale di processo stilato ad Alessandria nel 157-159 d.C., due uomini esibiscono al magistrato (probabilmente il Prefetto d'Egitto) alcuni documenti sigillati – ma di sospetta autenticità – da cui dovrebbe risultare il loro *status* di liberti (cfr. L. Mitteis, *Zur Berliner Papyruspublikation*, in *Hermes* 30 [1894] 587-589; Th. Mommsen, *Ägyptische Papyri*, in *ZSS.* 16 [1895] 182 ss.), e in *SB.* II 5217 (= *FIRA.* III 6 =

*manumissio inter amicos* non era sempre considerata come un atto da compiersi «all'amichevole», poiché le importanti ripercussioni giuridiche della liberazione hanno – nei casi a noi noti e qui presentati – determinato un ricorso alla forma scritta con la presenza di *testes*. La mole di evidenza papirologica nota ai giorni nostri, peraltro, smentisce l'opinione in base alla quale «se gli amici della clausola μεταξὺ φίλων o *inter amicos* fossero stati dei testimoni *ad substantiam* (e come tali destinatari di una dichiarazione dominicale della volontà in precedenza manifestata al manomettendo), essi avrebbero dovuto essere per lo meno fatti segno ad un richiamo personale allusivo nel corpo stesso della *testatio*»<sup>125</sup>; la registrazione della partecipazione dei testimoni nella semplice forma dell'elenco dei nomi (come forse nel *P.Vindob.* inv. L 98), eventualmente seguiti da μαρτυρῶ (*P.Mich.* inv. 5688c) o da signavi/ἔσφράγισα (*T.Amb.* inv. s.n.) e l'impressione del sigillo, si ritrova anche in alcuni tra i più celebri esempi di testamento *per aes et libram*<sup>126</sup>, negozio di indubbia solennità con intervento *ad substantiam* dei testimoni.

I papiri contenenti *manumissiones inter amicos*, dunque, non impongono in alcun modo una ricostruzione dell'istituto come negozio informale. Il punto è che essi, d'altro canto, non provano nemmeno la tesi opposta, e cioè della struttura bipartita con necessario intervento degli amici in qualità di *testes*. Ciò per almeno due ordini di ragioni. Da un lato, come si è appena rilevato, nei papiri e nelle tavolette non si trova sempre una terminologia inequivocabile per indicare se una *testatio* sia stata compiuta

TM. 13977), dichiarazione di censo rinvenuta a Theadelphia, in cui si dà atto che un giovane cittadino romano è di condizione libera, essendo la madre stata liberata in precedenza. Non è mancato chi abbia pensato che tali documenti fossero inerenti a *manumissio inter amicos* (I. Biezuńska-Malowist, *L'esclavage* cit. 144 nt. 149); tuttavia, non è possibile presumere che le *tabellae manumissionis* corrispondano necessariamente a un affrancamento *inter amicos*, potendo trattarsi anche di una scrittura probatoria inerente ad altro tipo di liberazione, come ha osservato Th. Mommsen (*Ägyptische Papyri* cit. 192 nt. 1) richiamandosi a Sen. *Epist.* 80.5. *Quid ad arcam tuam respicis? emi non potest. Itaque in tabellas vanum coicitur nomen libertatis, quam nec qui emerunt habent nec qui vendiderunt: tibi des oportet istud bonum, a te petas.* Il passo senecano in realtà, per il riferimento all'*emere* e al *vendere libertatem*, parrebbe più consona a un'*emptio suis nummis* – v. *supra* – che a una manomissione vera e propria. In generale, *tabellae* è spesso usato per indicare un più o meno esteso *dossier* di *instrumenta*, deputati a attestare l'esistenza di una certa situazione giuridica (cfr. e.g. P. Gröschler, *Die tabellae-Urkunden aus dem neuen pompejanischen Urkundenfund* [Berlino 1997]; G. Camodeca, *Tabulae Herculanenses* cit. 231 ss.); il sintagma ταβέλλαι ἐλευθέρωσεως pare quindi indicare genericamente il complesso dei documenti attestanti la libertà, senza imporre una correlazione con una specifica procedura di conseguimento della medesima.

<sup>125</sup> A. Biscardi, *Μεταξὺ φίλων* cit. 519-521. <sup>126</sup> Cfr. e.g. *P.CtYBR* inv. 1547 (= *CbLA.* IX 399 = TM. 69909), ove si trovano solamente le *subscriptiones* dei testimoni con i *tria nomina*; e il testamento di Antonio Silvano (*T.Keimer* = *FIRA.* III 47 = *CPL.* 221 = TM. 70160). Entrambi i testi sono anche ripubblicati in L. Migliardi Zingale, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*<sup>3</sup> (Torino 1997).

in ottemperanza di una prescrizione di legge o semplicemente per finalità di prova. Dall'altro lato, il problema posto dall'analisi di questi documenti è quello della loro effettiva rappresentatività come prassi diffusa, presentandosi la consueta problematica dell'impossibilità di interpretare il silenzio, e cioè di pesare quanto cinque documenti pervenuti possano considerarsi significativi rispetto alle due incognite del quanto sia stato scritto, ma sia andato perduto, e del quanto non sia stato mai scritto. L'impossibilità di riscontrare i reperti egiziani con *specimina* provenienti da altri contesti, peraltro, pone anche la questione del possibile particolarismo geografico. In mancanza di altre fonti, pertanto, è cosa ardua generalizzare i dati contenuti nell'evidenza papirologica qui presa in considerazione, al punto di ritenerli sintomatici dell'esistenza di una regola di diritto. Lo *status quaestionis*, in sostanza, rimane inalterato.

8. *Conclusioni.* – Nel complesso, l'esame dei testi latini e greci su tavoletta e papiro fornisce, in via diretta o indiretta, numerosi elementi di notevole interesse storico-giuridico in merito all'utilizzo della *manumissio inter amicos* nella prassi.

Essa pare delinearci, per lo meno nell'Egitto romano, come un istituto con un'identità piuttosto chiara, ben canonizzato da un formulario tendenzialmente stabile nel tempo e nello spazio. Sono presenti influssi della prassi giuridica di matrice greca (in special modo con riferimento alla *redemptio*); il confronto con le fonti giurisprudenziali, tuttavia, mostra che il diritto romano disponeva di uno strumentario concettuale e dogmatico sufficientemente elastico da inquadrare e disciplinare senza particolari aporie o contraddizioni le fattispecie concretamente prospettate dagli operatori giuridici.

La documentazione analizzata, peraltro, illumina la zona d'ombra determinata dal silenzio delle fonti di tradizione manoscritta sul trattamento fiscale delle *manumissiones inter amicos*. Ciò denota che questo tipo di affrancamento non sfuggiva a una forma di controllo da parte dell'autorità, il che sottintende anche la necessità che i relativi atti fossero in qualche modo comunicati all'amministrazione. Ciò potrebbe anche aver contribuito alla diffusione della forma scritta *ad probationem* e alla creazione della struttura documentale tipica; in questo contesto, l'apposizione di *subscriptions* o *signa* da parte di *testes* rappresenta un dato certamente significativo, ma di controversa interpretazione.

I testi di provenienza archeologica apportano, inoltre, informazioni interessanti sul piano della storia sociale. Mentre in Egitto sono manomesse principalmente donne di età superiore ai trent'anni, le tavolette ercolanesi sull'*anniculi probatio* sono indicative di una tendenza ad affrancare i servi più giovani, in linea con un trend che gli studi epigrafici hanno evidenziato da tempo per le regioni occidentali e settentrionali dell'Impero. I papiri consentono inoltre, con la vividezza descrittiva delle fonti documentarie, di osservare in Egitto l'andamento dei prezzi di riscatto in un arco temporale di almeno un secolo e mezzo, di intravedere squarci

della vita di una comunità ebraica e dell'applicazione concreta di precetti di diritto divino, di ritrovare nell'alternanza o nella compresenza linguistica latino-greco una straordinaria complessità etnica e culturale, che è specchio di quella società diversificata, sincretistica e dinamica che stimolò a continua evoluzione il diritto romano.

Napoli.

MICHELE PEDONE

# Sommario

1 «INDEX»

## INDEX PER WITOLD WOŁODKIEWICZ

3 Luigi Capogrossi Colognesi, Luigi Labruna, Marek Kuryłowicz, «Opinioni al Magnifico Rettore dell'Università di Varsavia concernenti il Prof. Dr. Witold Wołodkiewicz»

## PERSONE

13 Francesca Reduzzi Merola, «Schiavi senza nome in un mimiambo di Eronda»

15 Luigi Capogrossi Colognesi, «Figli delle origini: i *liberi* tra poteri familiari e *res publica*»

23 Michele Pedone, «A proposito delle nuove acquisizioni testuali in tema di *manumissio inter amicos*»

47 Agnieszka Kacprzak, «*Pactio ex senatusconsulto Claudiano*»

61 Ulrico Agnati, «Sulla tolleranza: cristiani e altri»

## DIRITTI REALI

83 Zuzanna Benincasa, «Dalla *res nullius* alla selvaggina come *fructus fundi*»

103 Donatella Monteverdi, «*Tabula picta*»

136 Paola Santini, «Aspetti del paesaggio agrario negli *auctores divisionis*»

144 Ella Hermon, «'L'espace de liberté de l'eau' de Rome à nos jours»

## OBBLIGAZIONI

165 Maria Floriana Cursi, «Il concorso della colpa del danneggiato nel risarcimento e la rilevanza penale dell'azione aquiliana»

- 195 Anna Tarwacka, «Le prestazioni delle prostitute alla luce delle commedie di Plauto»
- 201 Felice Mercogliano, «Betti, le fonti di obbligazione, il negozio giuridico»

## PROCESSO

- 207 Laura Solidoro, «Nossalità e *potestas*: esigenze processuali come fattore di trasformazione del diritto sostanziale»
- 218 Mario Varvaro, «A proposito di *translatio iudicii*»
- 229 Alessandro Adamo, «Un'anabasi identitaria: l'Avvocatura, oggi e ieri»

## LE COSTITUZIONI

- 251 Umberto Laffi, «Prefetti del pretore e prefetture»
- 258 Rosaria Mazzola, «Voto segreto e disordini politici nella tarda repubblica. Note a Sisen. *Hist. frg.* 118 P.<sup>2</sup>»
- 285 Kaj Sandberg, «The *senatus consulta* between Roman *respublica* and principate»
- 291 Felice Mercogliano, «*Civis Romanus sum*»

## «IUS GENTIUM»

- 307 Pierfrancesco Porena, «I Germani, Arminio, Teutoburgo: audaci riletture moderne»
- 313 Pierangelo Buongiorno, «Roma dinanzi ai Germani»

## DIRITTO CRIMINALE

- 321 Armando Torrent, «*Quaestiones de lege Iulia de adulteriis coerendis*»
- 339 Maciej Jońca, «*Decollatio*: new materials, new perspectives»
- 348 Alessandro Manni, «D. 48.19.28.3 (Call. 6 *de cogn.*) e la sanzione dei recidivi»
- 371 Francesco Fasolino, «L'evasione dalla condanna ai lavori forzati»

## LE FONTI

- 395 Jan Zablocki, «Parole e costumi in cui è racchiuso il senso delle leggi»
- 408 Valeria Di Nisio, «Una questione di ‘lana caprina’? *Pilus e pili gaiani*»
- 415 Mauro Osses Ardiles, «Antonio, Antonino, Antoniniano»
- 418 Fabiana Tuccillo, «*Quod quisque iuris*: spunti dal diritto tardoantico e bizantino»

## TRADIZIONE ROMANISTICA

- 429 Maria Zablocka, «La legge delle Dodici Tavole nella ricostruzione di Hotman»
- 443 Joaquín Garrido Martín, «Derecho romano como ‘Muster juristischer Methode’: el modelo científico de Puchta»
- 483 Thomas Finkenauer, «Die Entwicklung der Interpolationenkritik»
- 490 Cosimo Cascione, «Uno strano dubbio a proposito di fonti delle obbligazioni: ‘diritto romano o classico’?»
- 502 Andrea Lepore, «Norma e interpretazione»
- 516 Carla Masi Doria, «Storicità del diritto, legalità, interpretazione. A proposito di un ‘rigore’ ... trasformato»
- 521 Maurizio d’Orta, «Dall’*humanitas* ai diritti umani. Storia di valori e categorie»

## DA ROMA ALLA TERZA ROMA

- 547 Caterina Trocini, «Per una prospettiva giuridico-religiosa»
- 551 Pierangelo Catalano, Paolo Siniscalco, «Nota informativa per il XXXIX Seminario internazionale di studi storici ‘Da Roma alla Terza Roma’ *La dottrina della Terza Roma: aspetti teorici e realtà sociali*»
- 553 Adalberto Mainardi, «Messaggio dal Monastero di Bose»
- 557 Paolo Siniscalco, «Le Sacre Scritture nell’*Epistola* di Filofej»
- 563 Raffaele Farina, «San Costantino Imperatore e la pace»

- 567 Giorgio Vespignani, «Il matrimonio di Zoe Paleologhina con Ivan III di Mosca tra dottrina politica e realtà sociale»
- 574 Vladislav Zypin, «La Terza Roma nella storia e nell'attualità (apologia della dottrina del monaco Filofej)»
- 581 Caterina Trocini, «Cronaca del XXXIX Seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma'»

## RICORDI

- 585 Carla Masi Doria, «Dieter Nörr: ricordi italiani di un romanista senza frontiere»
- 590 Francesco Lucrezi, «Daniela Piattelli (1940-2019)»

- 595 LIBRORUM INDEX, *a cura di* Fabiana Tuccillo

## PREMI

- 617 «Opere in concorso all'XI Premio Boulvert»
- 619 «Bando del Premio di laurea Vincenzo Giuffrè»

## NOTIZIE

- 621 Mauro Osses Ardiles, «International Summer School a Brescia: Sistema Jurídico Latinoamericano», p. 621 - Marco Auciello, «LAWINE. Diritti e prassi commerciali nel Mediterraneo antico», p. 626 - Valeria Di Nisio, «A München per Dieter Nörr», p. 628 - Mauro Osses Ardiles, «*Regulae iuris: historia textual, interpretación, práctica*», p. 629 - Andrea Mazzoleni, «L'Antologia (milanese) del cinquantenario», p. 633 - Rosaria Mazzola, «*Liber amicorum* per Coriat», p. 636 - Paolo Mammola, «Un inedito bettiano», p. 637 - Rosaria Mazzola, «Umanità, potere e giustizia. In ricordo di Francesco Salerno», p. 640 - Cosimo Cascione, «Gli 80 anni di Okko Behrends: un Simposio a Gottinga», p. 646 - Valerio Massimo Minale, «XXV Forum of the Association of Young Legal Historians», p. 648 - Luigi Labruna, «Anno terribile», p. 653 - «*Separatum*», p. 653.
- 655 ABSTRACTS, *a cura di* Paola Santini

## INDICE

- 675 «Libri discussi»



*Index* ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

*Index* segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

*I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale* vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.